

CXXIII.

TORNATA DI SABATO 9 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Dichiarazioni dei deputati Serra V., Armirotti, Clementi, Rinaldi Antonio, Grossi, Fornaciari. = Giuramento del deputato Canzi. = Seguito della discussione del Codice penale — Parlano i deputati Cuccia, Chiaves, Ferri, Faldella, Basteris, Maffi, Costa Andrea, Di Belmonte, Torraca, Peruzzi, Torrigiani, Spirito, Rosano, Chimirri, Mazzoleni, Marcora, Franceschini, Luporini, Toscanelli, Odescalchi, Di Camporeale, Lacava, Salaris, il ministro di grazia e giustizia, il relatore Villa, Bonardi, Gallo, Campi, Filè-Astolfone, De Zerbi, Cavallotti, Nocito, Chiaves — Votazione nominale sopra una proposta del deputato Peruzzi — Dichiarano quale sarebbe stato il loro voto sulla proposta Peruzzi i deputati Lovito, D'Arco, e Ferrari Ettore. = Il presidente annuncia l'esito della votazione a squittinio segreto sul disegno di legge per concedere la naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Kossuth. = Il deputato Maurogò nato presenta la relazione sul bilancio dell'entrata. = Il deputato Romanin-Jacur presenta la relazione sul disegno per autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute della somma necessaria per provvedere a spese occasionate dai danni del terremoto in Liguria, e dallo sgombero straordinario di nevi lungo le strade nazionali. = Il deputato Gallo presenta la relazione sulla domanda a procedere contro l'onorevole Cucchi Francesco. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente della Camera, dei deputati Gallo, Panattoni, Damiani, sotto segretario di Stato, e dei ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. = Il presidente dà comunicazione di una interrogazione dei deputati Pavesi e Luzzatti e di una interpellanza dei deputati Di Sant'Onofrio e Fulci = Il presidente proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto sul disegno di legge per dare facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale.

La seduta comincia al tocco e cinque minuti.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

Presidente. L'onorevole Vittorio Serra ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Serra V. Da due giorni indisposto, tuttavia sono venuto alla Camera per dichiarare che se avessi potuto intervenire alla seduta di ieri, avrei votato favorevolmente all'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. L'onorevole Armirotti ha facoltà di parlare.

Armirotti. Ho domandato di parlare per dichiarare che se non avessi dovuto ieri assentarmi durante la chiama, avrei votato in favore dell'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. L'onorevole Clementi ha facoltà di parlare.

Clementi. Devo dichiarare che per motivi di famiglia dovetti ieri assentarmi dalla Camera; ma

se fossi stato presente, avrei votato contro l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. L'onorevole Antonio Rinaldi ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Ho domandato di parlare per dichiarare che se fossi stato ieri presente avrei votato favorevolmente all'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare.

Grossi. Avendo dovuto ieri assentarmi per ragioni di pubblico servizio, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato favorevolmente all'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. L'onorevole Fornaciari ha facoltà di parlare.

Fornaciari. Dichiaro che se ieri fossi stato presente, avrei votato in favore dell'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Di queste dichiarazioni sarà tenuto conto nel processo verbale della seduta d'oggi.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri, di cui fu dato lettura, si intenderà approvato.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Giolitti di giorni 10. Per affari di famiglia, l'onorevole Maluta di giorni 4. Per motivi di salute, l'onorevole Della Rocca di giorni 4.

(Sono conceduti).

Giuramento del deputato Canzi.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Canzi, lo invito a giurare. (*Legge la formola.*)

Canzi. Giuro.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth.*

Si faccia la chiama.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. Si procederà nell'ordine del giorno; il quale reca: *Seguito della discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.*

La Camera rammenta che ieri furono svolti i diversi ordini del giorno dagli oratori che avevano diritto di svolgerli; e che poi furono approvati due ordini del giorno; uno proposto dall'onorevole Mancini, ed uno dalla Commissione.

Ora procederemo nell'esame degli altri ordini del giorno, per vedere quali debbano essere svolti e quali no.

L'onorevole Bovio ha ritirato il suo ordine del giorno. L'onorevole Cuccia mantiene il suo?

Cuccia. Il mio ordine del giorno avea per oggetto di precisare il valore delle proposte fatte dalla Commissione parlamentare, coordinate coi risultamenti della discussione che si è fatta alla Camera, e di quella che si farà in Senato; per determinare se dovessero servir di norma al Governo, nell'introduzione degli emendamenti.

Avendo però l'onorevole ministro guardasigilli dichiarato apertamente alla Camera che egli è disposto anche a rinunciare alle sue personali convinzioni ogniqualvolta che dalla discussione parlamentare gli risulti che ciò varrà a migliorare il Codice, non ho nessuna difficoltà ad associarmi all'ordine del giorno della Commissione, nel senso che la Camera, udite le formali dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno.

Non insisto dunque che sia messo a partito il mio ordine del giorno.

Presidente. La maggioranza della Commissione ha infatti presentato questo nuovo ordine del giorno:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli, e passa all'ordine del giorno. „

L'onorevole Chiaves mantiene il suo ordine del giorno?

Chiaves. Per la seconda e terza parte del mio ordine del giorno io non avrei difficoltà ad accettare le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli; ma quanto alla prima parte, confesso che i risultamenti della discussione non li vedo tali che bastino a tranquillarmi.

Io ho parlato molto, è vero, su questo articolo, ma non voglio talmente presumere di me, da credere che il mio discorso debba rimanere risul-

tamento della discussione tale, che la Commissione la quale ordinerà il Codice debba tenerne conto.

Quindi, se l'onorevole ministro volesse darmi qualche altra assicurazione, per cui le raccomandazioni e proposte mie rimanessero più efficaci, io ritirerei il mio ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Chiaves, altre proposte sono state fatte intorno all'argomento a cui si riferisce la prima parte del suo ordine del giorno. Anzi ve ne sono delle più radicali delle sue; e su quelle si dovrebbe votar prima.

Riservi quella parte del suo ordine del giorno come espressione dei suoi voti sull'articolo 174, se vuol mantenerla.

Chiaves. Sta bene, onorevolissimo presidente.

Presidente. Gli onorevoli Napodano e Del Balzo hanno presentato un ordine del giorno, ma hanno dichiarato di considerarlo solamente come loro opinione personale.

L'onorevole Salaris ha presentato pure un ordine del giorno.

Salaris. Mi riservo di proporlo come emendamento all'articolo.

Presidente. Ma, onorevole Salaris, Ella sa che non si accettano emendamenti agli articoli.

Rimane dunque ora il solo ordine del giorno della Commissione.

Lo rileggo.

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Desidero sapere dalla Commissione e dall'onorevole presidente, se la votazione di quest'ordine del giorno lascia intatto il diritto di tutti coloro che hanno proposto emendamenti... (*Interruzioni, rumori*).

Presidente. Di questo parleremo dopo. Ora non si tratta che di chiudere completamente la discussione; e con l'ordine del giorno non si fa altro che prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

Pongo dunque a partito quest'ordine del giorno della Commissione.

(È approvato).

Ora prego la Camera di prestarmi attenzione.

Io non dubito punto che la Camera si proponga di condurre a compimento questa lunga ed importante discussione, poichè il paese da lungo tempo desidera che questa importantissima parte

della nostra codificazione possa avere il suo coronamento.

La Camera inoltre non può non desiderare che questa importantissima discussione abbia il suo effetto al più presto; tanto più che, sia per la stagione avanzata, sia per i lavori che ancora rimangono, tutti debbono sentire il bisogno, più che il desiderio, che la discussione abbia termine.

La discussione generale fu chiusa. Furono presentate diverse proposte, le quali o hanno il carattere, non dirò di ordini del giorno, ma di espressione di voti personali, o di proposte deliberative. A me pare che sia nel desiderio di tutti che il lavoro pregevolissimo, che fu fatto da molti dei nostri colleghi, rimanga come corollario di questa discussione, o possa somministrare gli elementi di cui dovrà tenersi conto nel coordinamento del Codice. (*Benissimo!*)

Di queste proposte se rivestono il carattere di espressioni personali, di voti che si manifestano se ne terrà conto nel coordinamento. Se invece una proposta avente carattere deliberativo, messa a partito venisse respinta, evidentemente il beneficio che si avrebbe dagli studi dei nostri colleghi, e da quella parte della discussione ad essa relativa, verrebbe interamente a perdersi, perchè il voto della Camera la distruggerebbe interamente. (*Bravo!*)

Ed ancorchè le Commissioni, che saranno incaricate dell'opera di coordinamento, si proponessero di tenerne conto, non potrebbero più; perchè il voto della Camera lo impedirebbe.

Ora deve importare ai nostri colleghi, che hanno preso parte alla discussione, deve importare alla Camera, che nulla vada perduto sia di questa discussione pregevolissima, sia delle fatte proposte.

Ecco perchè a me pare, che, per il compimento di quest'opera, che ci sta tanto a cuore, nessuna proposta dovrebbe farsi sotto forma deliberativa.

Io non dubito che la Camera si persuaderà dell'altissimo interesse che c'è, perchè questo metodo sia seguito. E non è a dire che esso possa menomamente pregiudicare i diritti della Camera, perchè anzi li mantiene illesi.

Ispirandosi a questi sentimenti confido che i miei colleghi potranno avere la soddisfazione di aver collaborato ad un'opera, che sarà la gloria di questo Parlamento. (*Benissimo!*)

È mio proposito di fare una raccolta di tutte le proposte che sono state presentate e svolte in questa grave discussione e di unirle a quelle della Commissione perchè formino un tutto da

raccomandarsi al Governo per lo studio del testo definitivo del Codice penale. (*Approvazioni*)

Onorevole Ferri, Ella ha fatto molte proposte; e la Camera ascoltò molto attentamente il suo discorso, che rimarrà memorabile in questa discussione. Se Ella però volesse insistere nelle proposte fatte potrebbe aversi un risultamento tutto affatto diverso da quello che Ella si propone.

Se Ella, invece, consente di mantenerle come voti suoi personali, questi rimarranno come parte di tutto questo lavoro.

Ferri E. Annuisco volentieri al desiderio dell'onorevolissimo presidente; perchè, specialmente dopo l'ampio svolgimento che ha avuto la discussione del Codice penale, io considero la presentazione delle mie proposte come l'adempimento di un dovere, e modesta contribuzione a quest'opera legislativa, che non ho intendimento di voler ritardare. Ed ora ripeto che ho sempre dichiarata necessaria questa unificazione legislativa penale. (*Approvazioni*).

Presidente. La ringrazio.

Onorevole Faldella, consente di convertire il suo ordine del giorno in espressione del suo voto personale?

Faldella. Consento perfettamente nelle idee espresse dall'onorevole presidente.

Presidente. La ringrazio.

Onorevole Basteris Ella pure aveva proposto un emendamento ad un articolo. Consente nella mia proposta?

Basteris. Vi consento volentieri.

Presidente. La ringrazio.

L'onorevole Maffi aveva proposto degli emendamenti agli articoli 156, 157, 158. L'onorevole Costa invece ne aveva proposta la soppressione. Ora domando se consentano nella mia proposta. Onorevole Maffi?

Maffi. Consento.

Presidente. Onorevole Costa?

Costa. Ed io pure.

Presidente. Li ringrazio.

Gli onorevoli De Renzis, Caetani, Rossano ed altri avevano presentato proposte relative al duello. Il Governo ha dichiarato che ne terrebbe conto. L'onorevole Caetani e gli onorevoli proponenti accettano quindi che rimanga il loro ordine del giorno come l'espressione di un loro voto?

Caetani. Accetto.

Presidente. L'onorevole Di Belmonte?

Di Belmonte. Anch'io, al pari dei miei colleghi, per quanto si riferisce alle modificazioni che riguardano il duello, come pure per le modificazioni all'articolo 447, accetto perfettamente il si-

stema proposto dall'onorevole presidente. Solamente non posso accettarlo per l'ordine del giorno presentato insieme all'onorevole Odescalchi, che mantengo.

Presidente. Va bene; ne parleremo dopo. Intanto, quanto alle prime proposte, l'onorevole Di Belmonte dichiara che intende siano tenute presenti come voti personali.

Onorevole Torraca, Ella avea pure presentato un'ordine del giorno.

Torraca. Confido che l'onorevole ministro vorrà tenerne conto come voto personale.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Peruzzi chiede la soppressione dell'articolo 174 e la modificazione dell'articolo 175. L'onorevole Odescalchi poi propone quest'ordine del giorno:

“ La Camera invita il Governo a togliere dal Codice in discussione tutte quelle disposizioni le quali colpiscono i ministri dei culti in modo diverso dagli altri cittadini nei casi identici, e passa all'ordine del giorno. ”

Relativamente a questa questione c'è pure una proposta dell'onorevole Rosano. Poi ci sarebbe la proposta dell'onorevole Chiaves, compresa nella prima parte del suo ordine del giorno.

Onorevole Peruzzi, consente nel dare a questa sua proposta carattere di voto personale, o la mantiene come vera e propria proposta?

Peruzzi. Potrei consentire per ciò che riguarda l'articolo 175; ma quanto alla proposta di soppressione dell'articolo 174, come l'onorevole presidente e la Camera intenderanno, ho bisogno di svolgerla e di richiamare sopra essa l'attenzione della Camera e del ministro.

Presidente. L'onorevole Peruzzi mantiene dunque la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. Io dichiaro che quanto alla proposta dell'onorevole Odescalchi, alla quale è apposta anche la mia firma, noi intendiamo di mantenerla, desiderando di svolgerla perchè include una questione di massima sulla quale credo che la Camera debba pronunziarsi.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Non certamente per privarmi del piacere di udire un discorso dell'onorevole Peruzzi, che sarà sempre di ammaestramento per tutti; ma per l'ordine e l'utilità della discussione, io credo di dovere osservare che (avendo l'onorevole Peruzzi dichiarato che per la seconda parte della sua proposta, cioè per una modificazione all'articolo 174, se ne rimetterebbe al Ministero,

e intende solo mantenere la prima parte, cioè la soppressione dell'articolo 174) io debbo, ripeto, ricordare che per questa proposta vi è una pregiudiziale. La Camera ieri sera votò... (*No! no! — Rumori*).

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo, dicevo che veniva respinta la petizione...

Voci. No! no! (Vivi rumori).

Presidente. Onorevole Cuccia, la Camera intese di lasciare impregiudicata la questione. Non complichiamo le cose!

Cuccia. L'ordine del giorno votato ieri sera respinse la soppressione...

Voci. No! no!

Cuccia. ...lasciando impregiudicate le modificazioni.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole Peruzzi di voler convertire la sua proposta di soppressione in proposta di modificazione; perchè il Governo ha libertà di introdurre tutte le variazioni possibili al Codice; ma per la soppressione, mi pare che osti la deliberazione presa ieri.

Voci. No! no! (Rumori e proteste da varie parti della Camera).

Presidente. Lasciamo per ora impregiudicata la questione dell'onorevole Peruzzi. Se l'onorevole Peruzzi insiste nel volere che la sua proposta sia discussa dalla Camera, sarà discussa.

L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

Peruzzi. Mi astenni ieri sera dal votare, invece di votare pel sì, come fecero molti amici miei: inquantochè mi aspettava quello che è accaduto adesso.

La Camera voterà quello che vuole; io farò quello che credo di dover fare nella mia dignità e nel mio diritto.

Presidente. Se l'onorevole Cuccia ha da presentare una proposta formale, io la metterò a partito.

Ma è evidente che la Camera non intese di pregiudicare la questione, col voto di ieri sera.

Voci. No! no!

Presidente. Rimane dunque riservata la proposta dell'onorevole Peruzzi.

L'onorevole Panattoni ha presentato molte proposte, ma ha dichiarato che sono da considerarsi come voti personali.

L'onorevole Spirito ha fatto molte proposte, che sono tutte stampate, e che faranno parte della raccolta alla quale io ho accennato; poichè io spero che l'onorevole Spirito vorrà consentire che le sue proposte rimangano quale espressione dei suoi voti.

Spirito. Io sono compreso della necessità di stabilire che un lavoro di coordinazione debba esser fatto da una Commissione ultima e definitiva;

però domando se il lavoro di questa Commissione possa dirsi un lavoro di coordinazione, quando la Commissione parlamentare presenta 135 emendamenti; quando moltissimi colleghi ne presentano in gran numero, ed io stesso ne ho presentati nientemeno che 118! (*Si ride*).

Ed il Senato non mancherà di aggiungere la mole degli emendamenti suoi a quelli della Camera. Ora, o signori, queste proposte modificano tutto il Codice, ed il lavoro della Commissione definitiva sarebbe enorme e radicale. Dire dunque che questo sia un lavoro di coordinazione, è cosa che io non intendo affatto; è cosa che non può ispirarmi grandissima confidenza; tanto più che questa Commissione ultima io non so come sarà composta, nè da chi.

Presidente. Lo vedremo all'articolo 1.

Spirito. Nondimeno, signor presidente, per dar prova di deferenza alla Camera, la quale non potrà non apprezzare i sentimenti che mi muovono, io non insisto nelle mie proposte. La Camera le affidi al ministro, ed io mi auguro, nell'interesse del Codice, che davvero vorrà tenersene conto. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. La ringrazio, onorevole Spirito.

Onorevole Rosano, Ella ha presentato molte proposte. Intende conservarle, come espressione dei suoi voti personali?

Rosano. Alla mia volta, onorevolissimo presidente, dichiaro che non ho nessuna difficoltà che le mie proposte restino unicamente come desiderii personali. Dichiaro però d'insistere sul mio ordine del giorno, relativo agli articoli 173, 174, 175 e 176; e mi riservo eziandio, ove ne sia il caso, di pregar la Camera che siano discusse le modificazioni speciali appunto agli articoli 173, 174, 175 e 176.

Presidente. Mi pare che, in tutti i casi, sia da unirsi la sua proposta con altre del medesimo genere.

Onorevole Chimirri, Ella ha presentato molte proposte, e sa con quanta attenzione la Camera abbia ascoltato il suo splendido discorso. Ma sarebbe grave danno, se i suoi concetti nobilissimi potessero essere in qualche modo soppressi.

Quindi la prego che voglia non pregiudicare questa parte interessantissima della nostra discussione.

Chimirri. Obbedendo, in parte, al desiderio espressomi dal nostro presidente, ed anche al desiderio non espresso della Camera, io ho fatto due cose; ho tolto di mezzo una gran parte delle mie proposte, e ne ritiro ora due altre: quelle sull'articolo 12, e sull'articolo 30, perchè complessive.

Ma io non posso rinunciare alle altre, perchè nel farle non rappresento il voto di una persona, ma un voto collettivo, che potè essere minoranza nella Commissione, ma pure fu espressione d'una parte della vostra Giunta.

Rinuncio però a svolgerli; non aggiungerò una parola. Si tratterà di cinque votazioni che la Camera farà in cinque minuti.

Presidente. L'onorevole Mazzoleni ha presentato diverse proposte. Consente di mantenerle come espressione dei suoi voti personali?

Mazzoleni. Consento.

Presidente. Gli onorevoli Di Belmonte e Napodano hanno già dichiarato di mantenere le loro proposte come voti personali.

L'onorevole Nicoletti ha presentato una proposta, la quale però non può essere svolta.

L'onorevole Della Rocca ha fatto conoscere che trasmette le sue proposte come corollario del suo discorso.

L'onorevole Toscanelli aveva presentata una proposta....

Toscanelli. La mantengo. È un emendamento.

Presidente. È inutile che la mantenga. Si tratta di un argomento che è nell'animo di tutti.

Toscanelli. Signor presidente, siccome io ho il diritto di presentare emendamenti, e non credo di dover esprimere solo dei voti, così mantengo la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Pavesi non è presente.

L'onorevole Marcora consente che le sue proposte siano considerate come l'espressione dei suoi voti personali?

Marcora. Consento. Tanto più che sul proposito di queste abbiamo già una proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Franceschini ha presentato varie proposte, le quali più non possono essere svolte; e quindi non possono valere che come voti personali, che il Ministero terrà presenti nell'opera coordinatrice.

L'onorevole Luporini che ha presentato varie proposte, consente pure che esse vengano considerate come semplici voti personali e che non siano sottoposte alle deliberazioni della Camera?

Luporini. Annuisco al desiderio dell'onorevole nostro presidente; ed intendo che le mie proposte rimangano come raccomandazioni dirette all'onorevole ministro, perchè ne sia tenuto conto nel definitivo coordinamento...

Voci: Sì! sì! Bastà!

Presidente. Dunque anche l'onorevole Luporini consente che le sue proposte vengano ritenute come semplici voti personali.

Prego ora gli onorevoli colleghi di prestarmi attenzione.

La maggior parte delle proposte essendo state convertite in voti personali, rimangono tre soli ordini di proposte sulle quali si chiede che la Camera deliberi, e cioè:

1° le proposte relative agli articoli 173 e seguenti;

2° la proposta dell'onorevole Toscanelli;

3° cinque delle proposte dell'onorevole Chimirri.

Altre proposte o non esistono più come tali, o non possono essere svolte perchè non presentate in tempo. E nuove proposte non possono essere fatte.

Ora, per procedere con ordine, credo che convenga cominciare dal discutere le proposte relative agli articoli 173, 174 e seguenti.

L'onorevole Peruzzi, che ha presentato appunto una proposta con la quale chiede la soppressione dell'articolo 174, ha facoltà di parlare.

Peruzzi. Da molto tempo non ho avuto occasione di prendere a parlare in questa Camera; e mi dispiace di rompere il lungo silenzio cominciando dal dichiarare che non posso corrispondere nè ad un invito cortesemente fattomi dal nostro onorevolissimo presidente, pel quale professo ossequente rispetto, nè ad un desiderio della Camera.

La Camera per altro deve vedere in ciò il segno di un profondo convincimento mio, in quanto che è soltanto in forza di questo convincimento, forza quasi irresistibile, che io non posso consentire.

Procurerò di abusare il meno possibile della pazienza della Camera, abbreviando il più che potrò il mio discorso.

La mia tesi può essere approvata o disapprovata; ma essa è conforme a tutti i miei precedenti, ed è l'effetto di un lungo e radicato convincimento.

L'articolo 174 corrisponde con qualche variante, anche sostanziale, se vuolsi, all'articolo 1° del disegno di legge del 1877, che io combattei in questa Camera con qualche successo di stima, dirò così; in quanto che ebbi con me parecchi votanti, ma senza quel successo che ebbero poi coloro i quali consentivano con me nell'altro ramo del Parlamento, dove quest'articolo fu respinto.

Questo dico per ricordare che io, su per giù, accettai nel 1877 ed accetto adesso tutti gli altri articoli del Codice relativi ai ministri del culto.

L'articolo 101 io lo votai con la prima parte del voto dato ieri per alzata e seduta; lo dico

perchè piacermi che non ci siano equivoci; ma l'altra parte, nella quale erano conglobati gli articoli 174, i precedenti e i seguenti, non la votai. E ne voglio dire la ragione: m'astenni perchè io sono vecchio, e so che *fidati* era un brav'uomo, ma *non ti fidare* era più furbo di lui (*Si ride*) e specialmente dopo che taluno voleva dar oggi per deciso quel che ieri fu riservato, credo d'aver fatto bene.

Le ragioni di questa mia avversione all'articolo 174 di questa legge, all'articolo 1° del progetto di legge del 1877 ed all'articolo 268 del Codice penale sardo, pubblicato con pieni poteri nel 1859 e mai discusso nè nel Parlamento subalpino nè in questo italiano, è questa fra le altre: tutti gli altri articoli che potrei leggere, parlano sempre di atti commessi nell'esercizio del culto esterno dai ministri di quel culto, il quale non potrebbe essere praticato senza le disposizioni savissime che sono in altra parte del Codice intese a tutelarne la libertà. Ora in quegli articoli sono ben definiti i reati; non sono lasciati all'arbitrio dei magistrati, ed offrono tutte le desiderabili garanzie così ai sacerdoti che si rendono colpevoli di quegli atti, come ai credenti che potrebbero per avventura essere offesi nei loro più cari sentimenti d'amore di patria.

Ma l'articolo 174, o signori, entra nei penetranti della coscienza; le sue disposizioni colpiscono atti commessi in privato; si vuol colpire qualche cosa che è, secondo me, intangibile, che è quasi introvabile, la forza morale che viene ad un cittadino dal ministero che esercita.

Io non ammetto queste leggi speciali e subietive; io non le concepisco se non in quanto c'è il *do ut des*, che è la ragione di tutte le leggi antiche in difesa dello Stato contro la Chiesa; leggi che generalmente non erano altro che un *accordo* per tener soggetto il prossimo.

Noi abbiamo coll'articolo 17 della legge delle guarentigie soppresso l'appello *ab abuso*; e quindi se l'onorevolissimo presidente me lo permette, io farei una raccomandazione a coloro che avranno l'onore d'essere chiamati a comporre insieme con l'onorevole guardasigilli la Commissione per la revisione del Codice; di vedere, cioè, se potessero da tutti questi articoli togliere la parola *abuso*; imperocchè questa parola è il resto di un'antica legislazione che la legge delle guarentigie ha abolita.

E si noti, o signori, che questa legislazione antica non era una legislazione repressiva come è un Codice; era una legislazione preventiva; ed il magistrato che doveva pronunziare sull'appello

ab abuso era il Consiglio di Stato; era per conseguenza una giurisdizione, come si diceva in quei Governi, economica; e l'economia che generalmente si faceva in tante cose, facevasi forse anche un pochino nella giustizia.

Il Portalis spiega assai bene che cosa fosse questo appello *ab abuso*. In un suo rapporto del 1801 all'imperatore Napoleone I egli diceva: " si debbono esaminare gli appelli *ab abuso* tenendo conto di certe convenienze che non si vogliono trasandare; si pesino le contingenze di tempo e di luogo, si usi secondo i casi il rigore o la benignità. Non vi è materia più delicata di quelle che si attengono alla coscienza ed alla opinione. Il Governo (ecco il punto principale) il Governo *deve tenersi in mano ogni cosa che possa influire sullo spirito pubblico*, non deve abbandonare alle autorità locali le materie in cui si deve mantenere l'unità delle massime e dell'indirizzo. "

Ottime massime per un Governo, qual'era quello di Napoleone I, ma non buone per un Governo libero come il nostro il quale, della libertà per tutti, e dell'eguaglianza dinanzi alla legge ha fatto la base ed il cardine delle sue istituzioni e della sua politica, e specialmente della sua politica ecclesiastica.

Ed infatti venne il castigamatti; il Cormenin, di cui leggerò un brano esprimente meglio di quello che potrei far io li stessi giudizi che io sempre ho fatto di quell'istituzione.

" Nous pensons que l'administration des sacrements et des dernières prières est un fait purement spirituel. Si vous ne croyez pas, ne demandez pas à l'Eglise ce qu'elle n'accorde qu'aux croyants.

" Si vous avez la foi, soumettez vous à ceux qui gouvernent la foi.

" On a confondu les temps, la vieille société de nos pères, et la notre. "

Si è confusa la vecchia società con l'attuale, gli uomini devono ora essere governati unicamente secondo i grandi principii del 1889, che io completamente accettai fin dalla mia gioventù, ai quali rimango fedele in vecchiaia.

L'onorevole ministro De Falco, nel difendere gli articoli del Codice presentati dal suo predecessore Raeli e approvati dal Parlamento nel 1871, in occasione della legge delle guarentigie, diceva:

" La sezione che comprende gli articoli 268, 269, 270 è intitolata: — Abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni; — sola-

mente questo titolo basterebbe a dimostrare che le disposizioni che vi sono contenute debbono essere cancellate da una buona legislazione; perchè agli occhi della legge, ed agli occhi del Governo non vi sono ministri del culto, non vi sono che cittadini. »

A parer mio, ciò non era interamente esatto, inquantochè i ministri del culto venivano giustamente contemplati specialmente col mantenere, con lievi modificazioni, le altre disposizioni del Codice sardo che li concerneva.

Ed io accetto, come accettava allora ed accetti poi nel 1877, tutti cotesti articoli.

Un altro motivo che mi ha indotto a non consentire, con sommo mio rincrescimento, alla preghiera dell'onorevole nostro presidente è il fatto che nel 1877 l'articolo primo della legge speciale sugli abusi del clero, emendato e riemendato dalla Camera, fece sorgere quattro diverse opinioni nella Commissione del Senato, composta di uomini competentissimi; una sostenuta da due senatori, una da altri due, una dal quinto ed una dal sesto commissario; perchè questa materia non solo è difficile ad essere espressa chiaramente, come dice con ragione l'onorevole Villa nella sua relazione, ma è materia che non può formare oggetto di disposizioni legislative, che sfugge alle leggi civili e penali, e deve essere lasciata alla libera coscienza individuale ed a sanzione morale.

Io non avrei difficoltà di accettare l'articolo 174 ad una condizione sola: che, ove si creda necessario colpire gli abusi della forza morale, non si faccia una legge speciale per i ministri del culto, ma, come diceva nel 1871 l'onorevole De Falco, si colpiscano tutti i cittadini che abusano della forza morale, turbando per diverse ragioni la pace delle famiglie, ecc. Si aggravi pure la pena per i reati commessi dai sacerdoti; appunto perchè questi possono avere maggiore influenza sulle popolazioni di quella che possano esercitare gli altri uomini, ed i reati da loro commessi diventano più gravi perchè con essi i sacerdoti disconoscono la tutela che loro accorda la legge dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, e perchè essi sanno che le riunioni in luogo pubblico, od in luogo aperto al pubblico, sono garantite dallo Statuto, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti di polizia.

Ma una legge speciale, che debba chiamare il giudice a fare l'indagine, se di questa forza morale siasi, non in pubblico, ma in privati convegni, usato od abusato, e se l'abuso abbia prodotto qualche danno, io non lo ammetto. Essa, inva-

derebbe l'esercizio del ministero del culto, che è cosa intima e delicata, e non potrebbe eseguirsi senza entrare nei penetranti della coscienza e nell'interno delle famiglie.

Infatti l'onorevole Raeli così diceva, nel presentare il progetto del 1875:

“ L'articolo 268 (che è in gran parte l'articolo 174 attuale) non cessò di rappresentarsi come disposizione contraria alla libertà di coscienza, ed ai diritti, che vogliono assicurati al clero, nell'esercizio del suo ufficio spirituale.

“ Quand'anche il Pubblico Ministero possa dimostrare che a motivo di quel rifiuto (di sacramento) restò turbata la pace della famiglia, o la coscienza pubblica, non è men vero che il sacerdote agì nell'esercizio del suo ministero e secondo le discipline che lo governano nei rapporti coi componenti l'associazione religiosa; delle quali il Governo non è giudice competente. »

E quindi conchiudeva: “ Ben lungi dal contribuire ad assicurare alla società ed ai cittadini l'esercizio dei propri diritti, ed evitare quei turbamenti della coscienza pubblica, o della pace delle famiglie cui si voleva provvedere, è dimostrato anzi che da questo articolo son derivati scandali maggiori. »

E queste cose il Raeli che, come tutti sanno, non era nè un codino nè un clericale, le diceva ventidue anni dopo che l'articolo 268 del Codice, corrispondente al proposto articolo 174, era in pieno vigore.

Io ho proposto di respingere l'articolo 174, per i motivi addotti dal guardasigilli Raeli; e perchè, come diceva l'onorevole Cordova colla sua faccenda abituale nel 1867: “ volere o non volere è proprio della religione cattolica, della credenza di tutti coloro che la professano, di fare omaggio al principio di autorità ecclesiastica, e di rimettersi ad esso nell'amministrazione dei sacramenti. »

Infatti, o signori, ogni associazione religiosa ha il diritto e il dovere di colpire colle pene sancite dai suoi statuti, che, nella religione cattolica, sono i canoni e i decreti delle autorità ecclesiastiche, tutti quelli tra i suoi componenti che li trasgrediscono. E tanto è ciò vero che io conosco taluni in questa Camera, i quali sono stati espulsi dalla massoneria in punizione di voti manifestati in Parlamento, contrari ai principii delle loggie massoniche. Io rispetto i principii delle loggie massoniche, ma voglio rispettata qualunque altra manifestazione del libero pensiero; e sono in questo consenziente (per una coincidenza sorprendente) coll'onorevole Bovio; tanto che non avrei diffi-

coltà di approvare col mio voto palese il suo ordine del giorno.

Io aveva divisato di leggervi i molti articoli proposti in vari progetti, corrispondenti all'articolo 268 del Codice penale sardo del 1859 ed al 174 del Codice in discussione; ma per non tediarvi lungamente, vi risparmio tale lettura; avvertendo che quegli articoli sono riportati in appendice allo splendido discorso pronunziato dal mio illustre e venerato amico, senatore Carlo Cadorna, nell'altro ramo del Parlamento nel maggio 1877.

Mi restringo ad assicurarvi che, ad eccezione dell'articolo 268 preso dal Codice francese, nessun altro degli articoli proposti contempla atti compiuti dal clero in privato.

E dirò di più che, sebbene la legge sarda sia stata votata nel 1854, quand'era recente la memoria di deplorabili intemperanze e prepotenze clericali, del rifiuto di sacramenti all'illustre conte di Santa Rosa, e dei disordini cui aveva dato occasione l'arcivescovo Franzoni, il Parlamento subalpino procedette secondo i principii di libertà, che il conte di Cavour seppe esplicitare allora e che più tardi svolgeva largamente; ed io, solo superstita in questa Camera, mi trovai accanto a lui il 27 marzo 1861, e me ne glorio. Il Parlamento subalpino non si lasciò intimorire nè fuorviare oltre i confini del diritto, della libertà, dell'eguaglianza fra i cittadini, da fatti che pur sembravano assai minacciosi.

Il Parlamento subalpino, che rappresentava uno Stato meno potente del nostro di oggi, non si lasciò intimorire nè fuorviare nel fare la legge del 1854 che io accettai nel 1871 ed accetto anche adesso completamente.

Ebbene che cosa è accaduto?

È accaduto che in una piazza di Torino sorge il monumento a quel guardasigilli, Siccardi, il quale fece le prime avvisaglie contro il partito clericale e tolse al clero stesso quei privilegi di cui prima godeva; io non votai per il ministro Siccardi per la buona ragione che non ero nel Parlamento piemontese; ma se ci fossi stato avrei approvato le sue proposte, perchè, quando si tratta di abolire privilegi io sono sempre pronto; quando invece si tratta di consacrare con ingiustizie dei pregiudizi, io non ci sto.

Quando mettete i ministri del culto in condizioni uguali a quelle degli altri cittadini non avete il diritto di imporre loro altre limitazioni all'infuori di quelle che sono rese necessarie per garantire l'ordine pubblico.

Questa almeno, ripeto, è la mia opinione e schiettamente la manifesto.

E soprattutto signori, io rifuggo da quel benedetto *abuso*, col quale si distrugge l'articolo 17 della legge sulle guarentigie, perchè, per distinguere l'uso dell'abuso, non c'è altra via che quella di prendere in esame i canoni, gli statuti della Chiesa e gli ordini della gerarchia ecclesiastica e di farla da teologi; ora, come volete dare simile attribuzione ai nostri tribunali?

Ripeto adunque che non potrei in alcun modo accettare l'articolo proposto, a meno che si stabilisse che le pene per l'abuso della forza morale siano estese a tutti i cittadini i quali possano adoperarla per turbare la pace delle famiglie, ecc.

Per esempio, io che da dieci anni vivo sempre in campagna, sono certissimo di avere in molti casi e su molte persone esercitato una forza morale maggiore di quella di alcuni preti.

Ogni giorno vengono contadini, giornalieri ed altri a domandarmi dei pareri; ora poniamo che il parroco ed io si dia lo stesso consiglio; ebbene, il parroco sarà punito con due anni di carcere, oltre la privazione del beneficio, che lo ridurrà alla miseria, mentr'io non avrò nessun fastidio.

Così per le influenze morali che hanno effetti sul patrimonio, non si potrebbe recar giudizio senza entrare in indagini sulla legittimità o illegittimità dell'atto.

Se, per esempio, in un testamento, di due fratelli fosse stato preferito il migliore della famiglia state sicuri, o signori, che il prete sarebbe tradotto davanti al tribunale dal peggiore, il quale ricorrerebbe al patrocinio del più noto azzecca-garbugli del paese vicino e si costituirebbe vindice dell'abuso del ministro del culto; mentre se il preferito fosse il peggiore probabilmente ciò non avverrebbe perchè il migliore, per rispetto alla memoria paterna, non vorrebbe recare offesa al nome che porta; ed i giudici potrebbero esser chiamati a punire il prete che avesse dato un consiglio onesto.

Quando, o signori, la Chiesa che possedeva molti beni ed aveva per massima quella che hanno ora rispetto ai locali del Demanio i militari del Ministero della guerra: *prendo e non rendo*, allora s'intende bene che lo Stato volesse premunirsi contro di essa. Ma oggi, o signori, la Chiesa possiede ben poco nè gli enti morali possono acquistare senza le indagini e le formalità prescritte dal decreto reale del 1850, decreto il quale dà tutti i mezzi al Governo di annullare quello che sia fatto in frode di legittimi diritti.

Avrei molte altre cose da dire; ma tengo conto

della impazienza della Camera, che riconosco legittima dopo una discussione così laboriosa, e pongo quindi fine al mio discorso facendo un'ultimo appunto all'articolo 174 che credo, e giova ripeterlo, sostanzialmente diverso da tutti gli altri che io accetto, salvo le lievi mutazioni che nel nuovo Codice sono proposte.

Signori, se voi considerate la differenza che esiste fra le disposizioni dell'articolo 174 e quelle degli altri articoli, che colpiscono tutti gli atti pubblici o commessi in pubblico dai ministri del culto; se voi considerate che questa parola *abuso* implica piuttosto una eredità del passato, anziché l'espressione di un vero concetto moderno; se voi considerate che l'appello *ab abuso* fu soppresso dall'articolo 17 della legge sulle guarentigie; se considerate che, sebbene come diceva l'onorevole guardasigilli, gli articoli proposti dall'onorevole Racli, non si trovino con la legge delle guarentigie in una connessione legale e filologica, furono tuttavia promulgati per lo stesso fine politico; se voi considerate tutto questo, o signori, voi vedrete che questo articolo 174 turba veramente ed altera tutta la base del nostro diritto pubblico, specialmente, del nostro diritto pubblico nelle sue relazioni con la Chiesa stabilito nel 1871.

Due metodi infatti erano stati da gran tempo proposti al Parlamento per venire a Roma e per rimanerci, quando si discusse la legge per il trasferimento della capitale a Firenze, trasferimento per me molto infausto. (*ilarità*) e l'onorevole Crispi, attuale presidente del Consiglio dei ministri (mi dispiace di non vederlo presente; ma io non intendo di attaccarlo e non faccio che citare la conclusione di un suo discorso) diceva in una seduta del novembre del 1864:

“ La questione del papato, non si può risolvere che con la rivoluzione, o con la conciliazione.

“ La rivoluzione è la sola che può imporre l'Italia a Roma: la rivoluzione, la quale non dovrebbe essere solamente politica ma religiosa, è la sola che potrà dare all'Italia la vera capitale. Con la conciliazione, si entrerebbe in un ordine d'idee, tutto differente: noi saremmo obbligati a transigere. „

Ecco: io, su questo punto, non desidero nè la rivoluzione nè una conciliazione fatta per via di transazioni da una parte e dall'altra; come non ritengo ch'essa possa avere per punto di partenza il possesso di Roma; giacchè la curia romana non può rinunciare a quello che non ha.

Io sono per la libertà, come la voleva il conte di Cavour, come la volle il Parlamento nel 1861.

Io che sono stato in Parlamento molti anni avanti che si venisse a Roma, nel momento che si era per venire a Roma, e dopo che ci venimmo, insieme con molti amici politici e personali (molti sono adesso personali soltanto), credo che non abbiamo ragione di lamentarci del sistema seguito per venire Roma, e per rimanervi da che ci siamo.

Nè dal mio convincimento vale a rimuovermi l'esempio dei pericoli derivanti dagli abusi del clero. Quel sindaco che ritrattò dinanzi al vescovo il giuramento prestato al Re, mi pare che dovesse esser di quelli ch'è meglio perderli che trovarli. (*Si ride*).

Da parecchio tempo, siamo qui; e mi pare che sia molto difficile, se abbiamo giudizio, di cacciarci via. Ora, o signori, non vedo nessuna ragione di mutare il nostro diritto pubblico.

Io, come vi dicevo in principio, io che ho succhiato non dirò col latte, perchè avevo quarant'anni (*Si ride*), ma col latte d'uomo politico (giacchè da un mese soltanto ero ministro, il 27 marzo 1861) i principii di libertà, non posso discostarmi da essi; e voi potrete dissentire da me, ma dovrete ammettere che ho potenti motivi per conservarmi ad essi fedele, se per essi andai sino al punto di separarmi, con dolore grande, nel 1876 dal mio partito politico; senz'aver avuto ed aver motivo di trovarmi più contento dopo quella separazione dolorosa; tantochè sono venuto a sedere nel punto più centrale di quest'Aula. Ed ho taciuto quasi sempre, votando contro molte leggi.

Soffrite, o signori, che io vi ripeta alcune delle parole pronunziate il 27 marzo 1861 dal conte di Cavour, tanto più ch'esse sono poche, ma belle.

“ Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile.

“ Noi vogliamo la libertà economica, noi vogliamo la libertà amministrativa, noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza, noi vogliamo tutte le libertà, tutte le libertà compatibili col mantenimento dell'ordine pubblico. „

Se si volesse difendere col Codice tutti i deboli di spirito che ci sono nel paese, oh! che colluvie di disposizioni ci vorrebbero! (*Si ride*).

Io sono stato sempre fedele a questo programma fino al punto che, discutendosi a Torino nel 1862, in occasione d'una interpellanza politica, intorno ad un disegno di legge, col quale il Governo si riservava facoltà di sciogliere le associazioni pericolose, il barone Ricasoli ed io difendemmo il diritto di associazione, dicendo che si aveva bi-

sogno per governare di conoscere i desideri della pubblica opinione, quando anche questi fossero esposti da uomini non aventi mandato di esprimerli nè diritto di imporli.

Avremmo impedito di imporceli, ma li avremmo lasciati esporre liberamente, per esaminarli; ebbene, il barone Ricasoli ed io cademmo dal Ministero per aver voluto scalzare, si diceva, i fondamenti del trono e della monarchia costituzionale, e fummo onorati del nome di mazziniani: oggi lo sarò forse di quello di clericale; ma non m'importa, sicuro nella mia coscienza di manifestare sempre ed innanzi a tutti liberamente i miei principî e le mie convinzioni. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Ora viene la volta dell'ordine del giorno degli onorevoli Odescalchi, Di Belmonte, Toscanelli e Torrigiani di cui do lettura:

“ La Camera invita il Governo a togliere dal Codice in discussione tutte quelle disposizioni le quali colpiscono i ministri dei culti in modo diverso dagli altri cittadini nei casi identici, e passa all'ordine del giorno. ”

Chiedo se quest'ordine del giorno sia secondato da trenta deputati.

(*È appoggiato*).

L'onorevole Odescalchi ha facoltà di svolgerlo.

Odescalchi. Onorevoli colleghi, se dovessi por mente soltanto all'esiguo numero di deputati che con me hanno firmato l'ordine del giorno testè letto dal nostro illustre presidente, dovrei sentire un certo turbamento; ma sapendo che nel Parlamento italiano è antico il rispetto alla libertà di parola, mi sento rinfancato e vo innanzi.

Gli articoli che chiediamo siano soppressi dal progetto, sono stati presentati dall'onorevole guardasigilli, illustre giureconsulto, ed approvati da una Commissione, nella quale siedono i luminari del foro italiano; quindi, se accettassi la discussione sul terreno giuridico, io rimarrei schiacciato sotto i loro sapienti argomenti come anticamente Tarpea sotto gli scudi dei Sabini, d'onde venne il nome infame allo sdrucciolo del famoso colle.

Ma siccome ogni proposta che si faccia in questa Camera non è mai scompagnata da carattere politico, così io posso sotto questo aspetto considerarla; e giacchè da oltre dieci anni sono in questa Camera non mi sento privo di qualche infarinatura di discipline politiche.

Altri nelle lunghe meditazioni preparano le idee, altri scrivono grossi volumi; l'uomo politico

prende la scienza accumulata e con tatto pratico ne considera la opportunità.

Ma se di questi articoli mi limito ad escludere la opportunità, non voglio che nessuno creda che io li ritenga intrinsecamente buoni.

Credo tutt'altro; perchè sono convinto che, ogni volta che lo Stato ha posto mano nella coscienza dei privati o sui sacerdoti che questa coscienza rappresentano, abbia battuta una falsa strada.

Falsa strada fecero i Cesari germanici nella questione dell'investitura, che cominciò sotto Gregorio VII, e Enrico IV e finì col trattato di Worms. E molto sangue si sarebbe risparmiato, molti turbamenti in Europa non sarebbero avvenuti, se si fosse incominciato d'onde si è poi arrivati.

Falsa strada mi sembra che abbia seguito Luigi XIV, chiamato dai contemporanei il Re Sole. Egli cominciò con la questione della regale, seguì dogmatizzando; gli si schierò contro Innocenzo XI, e qualche cosa ne dovrei sapere pure io. (*Si vide*).

Recentemente mi è capitata fra le mani una biografia di questo Pontefice, essa è assai ostile; però termina dicendo che la vittoria non fu dalla parte del Re Sole, ma che la dura cervice e fermezza di quel Pontefice fece sì che n'ebbe la meglio.

Molti hanno ammirato le leggi Giuseppine; io per conto mio sono dell'opinione di Federico II, di Prussia, chiamato il Grande, che derideva il suo collega, l'austriaco, imperatore di Germania, dicendo: decisamente il mio cugino ha delle tendenze per diventar sagrestano. (*Si vide*). Nè credo che alcun utile risultato pratico abbiano ottenuto la costituzione civile del clero della rivoluzione. Se poi guardiamo ai tempi moderni, vediamo le due fasi, prima quella dell'inizio e poi quella dell'abbandono del *Kulturkampf*; e qui io debbo riconoscere l'altissimo ingegno dell'uomo di Stato che ha queste due fasi dirette.

Egli andò per una via, la trovò dannosa alla compagine del paese, che può da un momento all'altro essere attaccato dallo straniero e, senza falsi ritegni, senza nessuna volgare apprensione, senza tema d'essere tacciato d'incoerenza, abbandonò quella via per sceglierne un'altra che egli ritenne più patriottica.

Sicchè, o signori, questo rapido sguardo che ho dato alla storia, di una cosa mi persuade e cioè: che questa su cui noi ci mettiamo è una strada falsa e mi persuade che questa legge è diretta a

risolvere un problema insolubile al pari di quello della quadratura del circolo.

Evidentemente noi ci troviamo dinanzi ad un clero cattolico con una legislazione che è tutta nostra, diciamo le cose come stanno. Alcune delle nostre leggi, buone o cattive che siano, non porto la discussione su questo terreno, sono essenzialmente opposte alla dottrina cattolica. Per esempio, il matrimonio civile.

Così noi non riconosciamo nessun carattere speciale nei preti, sicchè un prete è perfettamente libero di ammogliarsi. Domani voteremo il divorzio che nemmeno è ammesso dalla dottrina cattolica rigorosa.

Ma se su queste questioni il prete ha da parlare, bisogna che parli come deve un prete cattolico, perchè altrimenti o diventa codardo o apostata, intendo per apostata quello che indietreggia per paura davanti ad una legge che lo minaccia non quello che cambia per persuasione.

Ho accennato a due o tre casi di incompatibilità assoluta fra le leggi dello Stato e le opinioni dei cattolici; ma ve ne sono altri di carattere transitorio, come sarebbe la vendita dei beni delle corporazioni religiose, e via dicendo, nessuno che abbia mente chiara penserà mai che si possa ritornare d'onde si è partiti e rimettere le cose in pristino, ma nel corso della storia queste questioni furono appianate in altre nazioni per mezzo dei concordati.

Io non credo che siamo su questa via; ma frattanto il chiudere la bocca ai preti, l'imporre loro silenzio e multe non è il modo migliore di combattere le loro idee.

Nè questo è carattere speciale della religione cattolica, ma è carattere comune a tutte le religioni.

Vi fu un gesuita che diventò ministro dell'Imperatore della China, il padre Ricci, e dovette tollerare e proteggere le convinzioni dei preti buddisti, di quelli della religione di Confucio e delle altre chiamate del cielo e della terra.

Se così non avesse fatto, egli non avrebbe potuto essere quell'uomo di Stato che la storia ricorda.

Onorevole guardasigilli, ignoro se Ella sia stato in paesi musulmani, dove dall'alto del minaretto il Muezino chiama i credenti alla preghiera, mentre, nella moschea, l'Ulema spiega la legge; ma i casi della vita e degli uomini sono varii.

Lessi ora nei giornali che avete una divergenza col Zanzibar; non sono favorevole alla politica coloniale, ma la Camera vi seconda; e

fate bene: chissà quale altra colonia ci preparate, non scevra di futuri fastidi. Or bene, chissà quali potranno essere un giorno gli eventi; chissà se l'attuale guardasigilli non diventerà un giorno vicerè (*Ilarità*) della nuova colonia musulmana. Se quel giorno egli vorrà applicare questo Codice alla nuova colonia, si troverà di fronte ad un prete musulmano; allora, onorevole ministro, gli direte che, secondo il vostro Codice, il matrimonio si compone di uomo solo con femmina unica; quel prete vi risponderà: no, signore, nel Corano è scritto che quattro ponno essere le compagne dell'uomo. Voi a lui replicherete: così non sta scritto nel Codice che io ho proposto e che la Camera ha approvato. Ma, egli dirà: così mi ha insegnato il Profeta. E così non arriverete mai ad alcuna conclusione. (*Interruzioni*).

O signori, tutto questo che ho detto finora, facendo assegnamento sulla vostra tolleranza, non l'ho detto che per incidente, e perchè non si creda che io approvi gli articoli in massima.

Ma vengo ora alla parte più importante, alla questione di opportunità.

Se guardiamo lo stato attuale del nostro paese e le sue condizioni speciali, le troviamo diverse da tutte quelle delle altre nazioni d'Europa. Per spiegarle esattamente occorre ritornare indietro con lo sguardo e vedere come queste condizioni siano state create.

Il pensiero italiano ha trovato la sua maggiore espressione nell'anno 1848.

Allora tre soluzioni balenavano alla mente degli italiani; la prima Guelfa federale iniziata da Pio Nono; la seconda unitaria repubblicana di Mazzini; venne poi, un poco più tardi, la forma monarchica costituzionale, la quale sopra le altre ebbe l'immenso vantaggio di riuscire, mentre le altre non arrivarono al fine.

Quella Guelfa, dopo la famosa Enciclica di Pio IX, si dileguò come nebbia al vento, ed il papato non fece altro che con armi spirituali e materiali difendere il suo finchè lo perdette completamente, il suo dominio temporale. La formola Mazziniana rimase come semplice aspirazione.

Il compimento della nostra unità portò la nostra entrata a Roma; e ciò produsse quello stato di cose che incominciò il 20 settembre 1870.

Il Papa chiuso in Vaticano con la sua corte ed i suoi ministri, che rappresenta il capo della Chiesa universale, venne riconosciuto da noi, che ammettemmo l'extra-territorialità del Vaticano con la legge delle guarentigie. Vi ha poi quella che noi potremmo chiamare la Chiesa italiana, che si compone dei vescovi, dei parroci, di tutti

i preti italiani. Di fronte a tutto questo, lo Stato laico.

Or bene, dal 20 settembre al giorno d'oggi, queste due forze non hanno fatto un passo, non sono avanzate di una linea; ma ciò che non avviene nella astrazione dei principii, avviene talvolta nella vita pratica; e considerando questi diciotto anni, io credo che un grande ravvicinamento sia avvenuto. Come sia avvenuto ve lo spiegherò in poche parole. (*Rumori*)

Toscanelli. Libertà per tutti!

Presidente. Facciano silenzio!

Odescalchi. A me sembra che ciò sia avvenuto per forza delle cose, simile al Fato, che al tempo degli antichi era superiore agli Dei ed agli uomini.

Consideriamo partitamente quei due termini che vi ho esposti; prima il Vaticano. Se a voi non incresce, vi dirò con franca parola ciò che ne so e ciò che ho veduto.

Abituato fin dai primi anni da parenti credenti, e non da molto tempo sventuratamente estinti, ad andare in Vaticano, dacchè acquistai la responsabilità delle mie azioni mi mostrai ribelle; ma volli esserlo educato e rispettoso. E perciò, benchè artista nel profondo dell'animo, mi astenni dall'andare in Vaticano, forse per una delicatezza eccessiva, dubitando che la mia presenza in quel luogo a taluno potesse sembrare ingiuria; e mi limitai ad ammirare con tutte le forze della mia immaginazione i capolavori di arte che là si raccolgono. Però in quest'anno, considerando il tempo trascorso, cedetti alla tentazione ed entrai insieme ad uno stuolo di pellegrini. Non vi negherò che provai una certa titubanza entrando in quel luogo. Vidi sulla soglia del tempio due guerrieri coperti di ricche e brillanti uniformi. (*Interruzioni*).

Presidente. Non interrompano. Continui, onorevole Odescalchi.

Odescalchi. Mi presentai ad uno di quei guerrieri, facendo vedere il mio biglietto; quando ad un tratto sotto quelle spoglie riconobbi il mio barbiere abituale. (*Viva ilarità e interruzioni*).

Proseguii diritto per la mia via, e mi trovai così per caso di fronte ad una tribuna. Era la tribuna del patriziato romano. Vidi un bel sacrestano tutto vestito di color pavonazzo. Gli presentai il mio biglietto, ed egli mi disse: il suo posto naturale è in questa tribuna.

Ed io, facendogli palese la mia degradazione, vidi nell'aspetto di quell'uomo un dolore profondo. Dissi: amico sagrestano, non ti dolere per così poco; mi confusi nella folla ed entrai in un luogo appartato, dove trovai molti dei miei colleghi di

questa Camera e sentii di respirare più liberamente.

Dopo poco tempo si fece un fremito in quella grande assemblea ed, attorniato dalla sua brillante corte, si vide comparire il gran prete, fra i flabelli (*Si ride*) e le onde sonore della musica del Palestrina ne annunciarono l'arrivo...

Voci. Basta! basta!

Odescalchi. Io sono artista, amici colleghi, e vi confesso la mia debolezza: in quel momento la mia fantasia spaziava... (*Rumori vivissimi*).

Voci. Basta! Basta!

Odescalchi. Scomparvero ai miei occhi le statue senz'anima dell'arte barocca, e altro non vidi che la grande cupola di Michelangelo, che solo comprese la semplice grandezza dell'idea. (*Rumori vivissimi*).

Voci. Basta! basta!

Odescalchi. Ma, o signori, non mi lasciai trascinare dalla fantasia d'artista e sentii ingiuriosa la voce di qualche pellegrino, che inneggiava al Re, mentre un solo titolo è degno di lui, quello di servo dei servi di Dio col quale firma le bolle. (*Rumori vivissimi — Agitazione*)

Da queste osservazioni può trarsi questa deduzione, che mi pare la vera, che cioè in tutto questo apparato non avete nulla da temere; che non sono pericolosi quegli armati, fra i quali milita il mio barbiere abituale, mentre vi è un grande ideale morale, che dovete urtare il meno che sia possibile. (*Rumori vivissimi*).

Voci. Ai voti!

Presidente. Onorevoli colleghi, rispettino la libertà di parola.

Si verrà più presto ai voti, quanto più si sarà rispettosi dei diritti del deputato. Lascino che la Presidenza giudichi se l'oratore esce dall'argomento.

Odescalchi. Questo fenomeno di ravvicinamento l'ho osservato, in alto e l'ho osservato anche in cose minori. Deputato da molti anni, nei primi tempi che mi recava nel mio collegio io passava dinnanzi al clero come fossi un lebbroso e ne ero sfuggito; ora, invece, io ed i miei colleghi siamo ricevuti dal vescovo ogni volta che ci rechiamo nel collegio; noi facciamo visite a loro; loro le fanno a noi.

Cavalletto. Io non le faccio.

Odescalchi. Col prefetto e col sindaco vediamo in qual maniera si possa procedere d'accordo per evitare gli urti.

Così pure fra noi laici la pretofobia, che nel periodo della lotta era generale, da più di do-

dici anni va continuamente diminuendo ed oggi è divenuta fittizia. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Odescalchi, tenga conto della impazienza della Camera.

Odescalchi. Poche parole ed ho finito.

Poco tempo fa ho fatto un discorso in questa Camera che non suscitò minori clamori di quelli che ho provocati quest'oggi. Parlai sulla questione sociale; nella quale credo d'essere agli antipodi con l'onorevole ministro.

In lui riconosco un antico fervente cultore dell'antica scuola liberale: io invece professo un'altra teoria e spero nell'avvenire.

Però non mi faccio illusioni. Io vedo tutte le minacce che ne sovrastano. Queste minacce non le potete disconoscere neppure voi, onorevole ministro, perchè siete un uomo di Stato e di grande levatura; differiamo unicamente nei modi da usare per prevenire la tempesta che ne minaccia.

Ora credo che noi possiamo ridurre i fenomeni sociali a formola matematica, però ci manca un non so che, che sfugge alla competenza nostra e sono le passioni morali.

Anche se si arrivasse all'uguaglianza perfetta della ricchezza (cosa impossibile ad ottenersi) non si arriverebbe mai all'uguaglianza perfetta delle facoltà morali e dell'intelligenza. Nella natura umana questa disuguaglianza ingenera l'invidia, l'agitarsi delle cattive passioni; può produrre lo scatto dell'ira e suscitare la tempesta.

L'uomo trovasi davanti ad un gran problema che un lirico germanico ha espresso con queste parole che vi ripeterò con traduzione libera. " Un giovane sta in riva al mare ed indirizzando la sua parola all'onda le dice: dammi la spiegazione dell'antico e terribile problema che ha tormentato tante teste coperte con mitre ieroglifiche, con berretti quadri, con turbanti, di mille teste umane ardenti di preoccupazione: che cos'è l'uomo, d'onde viene e dove va? (*Rumori*). Non son problemi questi? L'onda gli risponde l'eterno suo mormorio; il vento soffia... e qui in terra un pazzo attende la risposta. „ Ora a questo risponde talvolta il sogghigno di Mefistofele, che Goethe chiamò la negazione universale, e la negazione universale, invece di spegnere, accende le passioni. Ma talvolta sorge un uomo che non discute ma afferma. Questi si chiama Maometto e fa chinare la fronte ad otto milioni di uomini per più di otto secoli. Non vi parlerò ora del grande merito storico della idea cristiana e di quanto giovò alla civiltà.

Dirò soltanto che, se tra le file dei nulli abitanti andate voi, onorevole ministro, od io, nulla

otterremo; ci vada l'umile cordigliero ed offra loro una speranza per l'avvenire, e potrà essere un grande ausiliario a voi e a me nella lotta della conservazione sociale. Non disconoscete questa forza, che riconobbe Federico II di Hohenstaufen, che Dante chiama " d'onore si degno. „ Con le vostre leggi voi andate a punzecchiare l'ignorante cordigliero che può parlare inavvedutamente nella espansione del suo cuore, mentre non andrete a ferire l'indegno giornalista che vi darà, vittima stupida, il suo gerente responsabile che per effetto delle nostre leggi andrà a scontare la pena in prigione.

Ciò detto, o signori, non ho altro da aggiungere, e terminerò ricordando che

io parlo per ver dire

Non per odio d'altrui nè per disprezzo.

(*Bene! Bravo!*)

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Rosano sullo stesso argomento.

" La Camera delibera che agli articoli 173, 174, 175 e 176 del disegno di Codice penale sieno sostituiti gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sardo modificati con la legge 5 luglio 1871. „

Onorevole Rosano, intende di svolgerlo?

Rosano. L'ho già svolto, onorevole presidente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io non parlerò che pochi momenti, e, più che per altro, per tener presenti alla Camera le conclusioni delle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare due giorni or sono.

Non mi addentro nella discussione risolledata, poichè io credo che le opinioni di tutti siano già senz'altro formate. Certo è, d'altronde, che, se con un lungo discorso ch'ebbi a pronunciare sull'argomento, discorso seguito dalla splendida dimostrazione dello stesso mio assunto fatta dall'onorevole Mancini e da quella, non meno vigorosa, dell'onorevole Villa, non si sono potuti convincere i dissenzienti, non potrei ora lusingarmi di raggiungere lo scopo ritornando sugli addotti argomenti.

Quindi ripeto di prendere la parola principalmente per ricordare le conclusioni che esposi precedentemente alla Camera.

Tuttavia, per rispetto all'onorevole Peruzzi, che ha parlato poco fa, dirò che la sua opposizione a questi articoli non poteva riuscirci inaspettata. Egli, sino dal tempo in cui si discusse la legge sulle guarentigie, sostenne la più larga applicazione della massima: libera Chiesa in libero Stato, fino al punto di volere che lo Stato

rinunziasse a quel diritto di *placet* e di *executur*, che, invece, l'onorevole Bonghi, invocava, chiedendo che vengano esercitati col massimo rigore, colla massima energia.

Per conseguenza, come dicevo, è logico che l'onorevole Peruzzi tenga oggi il linguaggio che suonò sulle sue labbra.

L'onorevole Peruzzi diceva: dovere essere trattati gli atti del clero alla stessa stregua che quelli degli altri cittadini, perchè non crede ad una speciale influenza del clero medesimo, ed anzi, se bene udii le sue parole, le quali difficilmente giungevano insino a questo banco, sostenne che i possidenti esercitano presso i contadini un potere più grande di quello del clero.

Ciò in primo luogo non ritengo essere vero.

Ma, fatta astrazione da ciò, è evidente che gli altri cittadini di cui parlò l'onorevole Peruzzi, egli li considera all'infuori dall'esercizio di qualsiasi funzione, mentre è per l'abuso appunto di tale esercizio che la legge penale detta e deve dettare speciali sanzioni.

Quindi è che, quando l'onorevole Peruzzi tali sanzioni non vuole, posso dire avergli già anticipatamente risposto, fra gli altri, l'onorevole Spirito.

Imperocchè l'onorevole Spirito ebbe a far notare che è all'ufficio, che devesi guardare, alla funzione sociale; sicchè in questo titolo del Codice, come si trovano le disposizioni repressive concernenti gli abusi di altri pubblici funzionari, e prevedesi quindi il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso di una autorità qualunque, così è giusto prevedansi del pari gli abusi del clero.

Ed è perciò che l'onorevole Spirito è lungi dal proporre la soppressione di questi articoli, ai quali propose soltanto alcuni emendamenti; è lungi conseguentemente dall'associarsi alle idee dell'onorevole Peruzzi.

L'onorevole Odescalchi, se io bene ho udito frammezzo ai rumori della Camera, parve voler paragonare queste disposizioni alle celebri leggi di maggio, di un grande paese.

Ma è facile rispondergli che questo modesto articolo 174 non può dirsi, nemmeno per ombra, che sia battagliero, com'erano le leggi di maggio.

Io l'ho detto, l'altro giorno, l'articolo 174 non è che un povero articolo difensivo; non è un articolo di combattimento, per certo; senza le leggi di maggio dimostrai che articoli più comprensivi dei nostri esistono nel Codice penale germanico.

Osserverò pure (ed anche questo l'ho già a

lungo dimostrato l'altro giorno, ma giovami ripeterlo perchè l'onorevole Peruzzi non mi pare che ne abbia tenuto conto), osserverò pure, dicevo, che le osservazioni proposte nel progetto del Codice sono meno ampie, meno rigide pel clero, che quelle contenute nel Codice del 1859.

E invero noi cogli articoli proposti riconosciamo ed assicuriamo veramente la libertà della Chiesa, non entrando menomamente nel campo spirituale. Tanto ciò è vero, che abbiamo escluso, fra le disposizioni nel Codice del 1859, quella per la quale poteva essere responsabile il sacerdote che facesse un indebito rifiuto dei propri uffici. Rispettiamo perciò completamente la libertà della Chiesa, nel campo spirituale.

Ma quanto all'ordine temporale, è evidente che di nuove disposizioni non si può fare a meno.

E ne è ovvia la ragione. Imperocchè la legge del 5 luglio 1871 non prevede alcun caso in cui non concorra l'estremo della pubblicità.

Quindi è che, per esempio, in quel caso che io ho ricordato alla Camera, in cui un vescovo aveva provocato da qualche sindaco la dichiarazione con la quale dicevasi illecito il prestato giuramento di fedeltà al re ed alle leggi, non è stato possibile di procedere, poichè, disse il giudice istruttore, manca l'elemento della pubblicità, indispensabile secondo la legge vigente.

Ora, io domando se sia possibile di ammettere, per la mancanza di pubblicità, l'impunità di queste mene demolitrici.

Concludendo io ripeto che, mentre non potrei abbandonare il concetto dell'articolo 174, ammetterne la soppressione, pur tuttavia dichiaro un'altra volta quello che dichiarai già nel mio primo discorso, che, cioè, io riconosco che si possa migliorare la formola, e che io farò di tutto per renderla più precisa e determinata. Due dei nostri colleghi, l'onorevole Spirito e l'onorevole Mazzoleni, come lessi ora nella tabella degli emendamenti, proposero varianti che possono offrire forse utili suggerimenti. Io procurerò adunque di rendere la dizione possibilmente più precisa e concreta.

In pari tempo però dichiaro che la giustizia del legislatore con la legittima libertà del santuario deve conciliare le ragioni supreme dello Stato, e che la legge civile, regolatrice della società, deve bensì lasciare alla legge religiosa tutta la sua indipendenza nelle cose spirituali, ma non può permettere che il clero, abusando del suo ministero, si muti in fazione politica, offenda l'incolumità della patria, il diritto nazionale. (*Bravo! Bene!*)

Risultato di una votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione intorno al disegno di legge per la naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth, ed invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari De Seta e Zucconi numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione:

Presenti e votanti	258
Maggioranza	129
Voti favorevoli	235
Voti contrari	23

(La Camera approva).

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'onorevole Spirito ha presentato il seguente ordine del giorno:

“ La Camera convinta che nell'articolo 174 del progetto di Codice penale occorre sostituire il concetto dell'abuso dell'ufficio a quello di abuso di forza morale, e che la locuzione di tale articolo debba essere anche nel resto più chiara, precisa e determinata, affinchè nell'applicazione si evitino deplorabili equivoci e fallaci interpretazioni, invita il ministro a provvedere e passa all'ordine del giorno. ”

Mi pare che questo ordine del giorno, essendo l'espressione delle idee svolte dall'onorevole Spirito nel suo discorso, non abbia bisogno di svolgimento.

Spirito. Onorevole presidente, dovrei dire due sole parole per spiegare il significato della mia proposta.

Presidente. Domando dunque se l'ordine del giorno dell'onorevole Spirito, sia appoggiato da almeno trenta deputati.

(È appoggiato).

L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito. Come ha detto l'onorevole ministro, io, per le mie proposte, ho presentato una nuova formula degli articoli 173 e 174.

Sono persuaso però che non è facile in una assemblea scegliere, in materia così delicata soprattutto, una formula piuttosto che un'altra così all'improvviso.

Ecco perchè, abbandonando per ora (è il concetto che ho espresso poco fa circa tutte le mie

proposte) gli articoli da me formulati, ho creduto necessario di presentare un ordine del giorno.

In quest'occasione, desidero specialmente di rivolgere le mie parole a questa parte della Camera (*Destra*). Io ho dichiarato nel mio discorso, che riconosco perfettamente nello Stato, e specialmente nel nostro, il diritto di punire gli abusi del clero come si puniscono gli abusi di tanti altri ufficiali pubblici, di avvocati, ecc.

Ora l'abuso del clero può essere, a differenza degli altri, anche più pericoloso; ed io non comprendo come lo Stato si possa disarmare di fronte appunto a questo pericolo. Quindi ammetto che l'abuso debba essere punito, e debba essere punito soprattutto quando è commesso con fatti pubblici. Ma non vedo la ragione per cui non debba essere punito, anche quando sia commesso in privato.

La pubblicità è una questione di forma che può aggravare l'essenza del reato, ma che non costituisce l'essenza stessa del delitto.

Vi sono dei casi in cui l'abuso del clero, anche in privato, può essere pericoloso ed intrinsecamente perverso. Lasciate che ve lo dica schiettamente: l'esempio addotto dall'onorevole Zanardelli, quando lesse quel verbale firmato da uno dei nostri sindaci, mi colpì; tanto che io immediatamente mi dissi: ecco un fatto che, per me, sebbene commesso in privato è però commesso da un ecclesiastico, con abuso del suo ufficio, e costituisce reato.

Se dunque il mio convincimento è che l'abuso dell'ufficio ecclesiastico debba essere punito; e se dev'essere punito quando è commesso in pubblico, non c'è nessuna ragione perchè non lo si debba punire quando è commesso in privato; e per questa ragione io credo che l'articolo 174 abbia ragione d'essere.

Ma l'articolo 174, come è proposto, è una enormezza per la sua locuzione vaga ed indeterminata, e perchè il fondamento del reato secondo quell'articolo, non è già l'abuso dell'ufficio ecclesiastico, ma l'abuso della forza morale.

Ora l'onorevole guardasigilli dice di riconoscere che questa formula è imprecisa e vaga, e che dev'essere corretta in modo da renderla più concreta e determinata, altrimenti sarebbe qualcheda di pericoloso.

Quindi egli deve apprezzare le ragioni che indussero me ad indicargli dove sia il difetto di quella locuzione. Dal canto mio, voglio sperare che la Commissione definitiva saprà, studiando la materia, trovare una formula chiara e precisa.

Ma occorre almeno sapere adesso se in questo

studio l'onorevole guardasigilli vorrà ispirarsi al concetto del mio ordine del giorno il quale nota dove stia il vizio della formula attuale o quale sarebbe la via per sanare quel vizio. Accetta l'onorevole ministro il concetto della mia proposta, che non chiede la soppressione, ma la modificazione dell'articolo 174, sulla base dei concetti da me indicati?

Prego quindi l'onorevole ministro di volermi dire, dopo avere udito la lettura del mio ordine del giorno del quale ancora egli non si è occupato, se lo accetti o no, almeno nell'idea fondamentale, alla quale esso è ispirato.

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

C'è una proposta dell'onorevole Peruzzi con la quale si propone di sopprimere l'articolo 174 e di modificare l'articolo 175. Viene poi un ordine del giorno degli onorevoli Odescalchi e Di Belmonte, con cui si vuole applicare il principio che è incluso nella proposta dell'onorevole Peruzzi.

L'onorevole Rosano propone di sostituire gli articoli del Codice Albertino a quelli proposti nel nuovo.

L'onorevole Chiaves propone e raccomanda di modificare l'articolo 175; e finalmente l'onorevole Spirito presenta un ordine del giorno che ha ora svolto.

L'ordine del giorno degli onorevoli Odescalchi e Di Belmonte, essendo più largo, dovrebbe avere la precedenza nella votazione; domando all'onorevole Odescalchi se lo ritiri o lo mantenga.

Torrigiani. Onorevole signor presidente, io aveva chiesto di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Torrigiani. Io ho ascoltato molto attentamente le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli per vedere se poteva acconciarmi a quelle dichiarazioni stesse, come sarebbe stato vivissimo mio desiderio per la grandissima fiducia che ho di lui: ma disgraziatamente non mi è possibile.

Ieri, *toto corde*, votai contro le proteste e le petizioni dei vescovi per la forma sconveniente che avevano, e perchè non volevo in nessun modo aver l'aria di subire le pressioni altrui.

Io credo che la parola "libertà", non debba essere una vana parola; io voglio la libertà per tutti e non per me solamente; e credo che la libertà per tutti si raggiunga colla eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. (*Rumori e conversazioni*). Quindi io non posso permettere che nel Codice si stabilisca pei ministri del culto una figura di reato differente da quella che è per

gli altri cittadini; poichè da una parte credo che se vogliamo e dobbiamo esigere che i ministri del culto si considerino come cittadini uguali a tutti gli altri nei doveri, noi dobbiamo dar loro anche gli stessi diritti: e dall'altra parte credo altresì che certi reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, debbano essere puniti più gravemente che se altri cittadini li avessero commessi. Perciò, essendovi una proposta dell'onorevole Peruzzi, la quale in gran parte esprime questa idea colla proposta di soppressione dell'articolo 174 del Codice penale, a nome mio ed anche a nome degli altri sottoscrittori ritiro la proposta che avevo presentata; e mi associo a quella dell'onorevole Peruzzi che mi pare informata a un concetto di vera libertà.

Presidente. Onorevole Odescalchi, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Odescalchi. Siccome siamo nella Camera dove non si deve cercar mai quello che si desidera, ma soltanto quello che si può ottenere, così mi associo alla proposta dell'onorevole Peruzzi, e ritiro la mia.

Presidente. Essendo ritirate le proposte degli onorevoli Odescalchi e di Belmonte, quella dell'onorevole Peruzzi resta la più larga, e dovrà essere votata in precedenza. Quando la Camera non creda di accoglierla, si dovrebbero votare le altre proposte; prima quella dell'onorevole Rosano, se la mantiene, e così via via.

Rosano. Ritiro la mia proposta.

Presidente. Onorevole Chiaves, la prego di dichiarare se mantenga o ritiri la sua proposta.

Chiaves. Vedremo l'esito della proposta dell'onorevole Peruzzi. (*Rumori*).

Presidente. Ma no, bisogna che dichiari adesso se la mantiene o no. Ella ha chiesto di udire le dichiarazioni dell'onorevole ministro; il ministro le ha fatte, ed Ella deve ora dire se mantenga o ritiri la sua proposta.

Chiaves. Io ho udito che l'onorevole ministro ha detto di non ammettere soppressione nè totale, nè parziale dell'articolo 174.

Voci. Ritiri, ritiri. (*Rumori*).

Chiaves. Io non sono solito a fare delle proposte per poi ritirarle senza motivo plausibile.

Non mi associo alla proposta dell'onorevole Peruzzi, perchè in questo argomento mi trovo diametralmente opposto al sistema che egli ha svolto.

Io diceva, dunque, che a me parve di udire che l'onorevole guardasigilli abbia dichiarato di non consentire nè la soppressione totale, nè la soppressione parziale di questi articoli; ho però

anche udito che l'onorevole guardasigilli ha promesso che avrebbe apportato in questi articoli modificazioni tali da togliere tutte quelle indeeterminatezze che turbano l'animo di alcuni fra i deputati.

Io vorrei quindi ritenermi guarentito abbastanza da questa assicurazione dell'onorevole Zanardelli; di portare, cioè, in questa parte del Codice modificazioni che equivalgano nei loro effetti alla soppressione che io domando. E siccome ho fiducia nell'opera che egli farà in esecuzione delle sue dichiarazioni, così ritiro la mia proposta. (*Bene! Bene!*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dall'onorevole Di Camporeale è pervenuto ora il seguente ordine del giorno:

“ La Camera invita il Ministero a comprendere, per gli effetti degli articoli 173, 174, 175, quelle persone le quali per la professione che esercitano e per l'ufficio di cui sono investiti sono nel caso di commettere gli stessi reati che si vogliono colpire quando commessi da ministri del Culto. „ (*Oh! oh! oh!*)

Facciano silenzio, altrimenti non mi sento di continuare.

Voci. Ha ragione.

Presidente. Onorevole Spirito, ritira o mantiene il suo ordine del giorno?

Spirito. L'onorevole ministro non mi ha ancora detto se accetta o no le idee contenute nella mia proposta. (*Ooooh!*)

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io credo di aver parlato molto chiaro ieri ed oggi; per cui non ho altro da aggiungere. (*Bravo!*)

Presidente. Dunque, onorevole Spirito, favorisca dire se ritira o no il suo ordine del giorno.

Spirito. Lo ritiro, e dichiaro che mi asterrò dal votare sull'ordine del giorno dell'onorevole Peruzzi (*Rumori*).

Presidente. E l'onorevole Di Camporeale insiste nel suo?

Di Camporeale. Lo ritiro, e lo converto in una raccomandazione. (*Ilarità — Rumori*).

Presidente. Verremo dunque alla votazione dell'ordine del giorno Peruzzi, il solo che rimanga. La Camera sa che, col suo ordine del giorno, l'onorevole Peruzzi chiede la soppressione dell'articolo 174 e la modificazione dell'articolo 175 del Codice penale.

Intorno a questa proposta è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Billi, Villanova, Tedeschi, Fortis, Sprovieri, Bonacci, Maffi, Bruschettini, Cucchi F., Armirotti, Mazzoleni, Ta-

bacchi, E. Giordano, M. Garibaldi, Boneschi, Gattelli, Pignatelli, Pais, Bufardeci, Pavoni, Falci. E poi dagli onorevoli Tittoni, Briganti Bellivi, Rosano, Clementi, Chimirri, Torrigiani, Belmonte, G. Silvestri, Vincenzo Ricci, D'Adda, Toscanelli, A. Papadopoli, Gherardini, V. Di Blasio, Giusso, Suardi, Di Collobiano, Cambray-Digny, Sola, Carmine.

Coloro i quali approvano la proposta dell'onorevole Peruzzi risponderanno *sì*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Si proceda alla chiama.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*.

Anzani.

Barsanti — Bonasi — Borgnini — Briganti-Bellini.

Cambray-Digny — Carmine — Chimirri — Cittadella — Clementi — Conti.

D'Adda — De Blasio Vincenzo — De Zerbi — Di Belmonte — Di Collobiano.

Gherardini — Giusso.

Odescalchi — Orsini-Baroni.

Palomba — Papadopoli — Peruzzi — Pozzolini — Pullè.

Ricci Vincenzo — Rosano.

Salaris — Silvestri — Sola — Suardo.

Tenani — Testa — Tittoni — Torrigiani — Toscanelli.

Visocchi.

Risposero *no*.

Adamoli — Agliardi — Alimèna — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Angeloni — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Aventi.

Badini — Baglioni — Balestra — Balsamo — Basetti — Basteris — Benedini — Bertollo — Bertolotti — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Boneschi — Borrelli — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Brin — Bruniati — Bruschettini — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cagnola — Caldesi — Calvi — Campi — Canevaro — Canzi — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza-Amari — Caterini — Cavallotti — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Cerrulli — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiaves — Chinaglia — Cibriario — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colonna-Sciarrà — Comini — Compagna — Compani — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cucchi

Francesco — Cucchi Luigi — Cuccia — Curati — Curcio — Curioni.

D'Ayala-Valva — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Delvecchio — Demaria — De Renzi — De Riseis — De Seta — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Diligenti — Dini — Di Pisa — Di San Giuseppe.

Elia — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabris — Fabrizj — Faina — Faldella — Falsoni — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri Enrico — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Fulci.

Gabelli Aristide — Gabelli Federico — Galimberti — Galli — Gallo — Gallotti — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gentili — Gerardi — Geymet — Gianolio — Ginori — Giordano Ernesto — Gorio — Grimaldi — Grossi — Guglielmi — Guicciardini.

Imperatrice.

Lacava — Lanzara — Lazzarini — Levanti — Levi — Lorenzini — Lucca — Lucchini Giovanni — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Majocchi — Maldini — Mancini — Marchiori — Marcora — Marin — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Maurogenato — Mazza — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Menotti — Mensio — Merzario — Miceli — Mirri — Mocenni — Monzani — Morelli — Morini.

Narducci — Nasi — Nicoletti — Nicolesi — Nocito — Novelli.

Oddone.

Pais Serra — Palberti — Palitti — Panattoni — Panizza — Panunzio — Papa — Parona — Paroncelli — Pascolato — Pasquali — Passerini — Paternostro — Pavese — Pavoni — Pelagatti — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Petroni — Petronio — Pierotti — Pignatelli — Plastino — Plobano — Poli — Puglia — Pugliese-Giannone.

Righi — Rinaldi Antonio — Rizzardi — Romanin-Jacur — Rencalli — Rossi — Roux — Rubini.

Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sardi — Scarselli — Seismit-Doda — Senise — Serra Vittorio — Siacchi — Simeoni — Solimbergo — Sonnino — Speroni — Sprovieri — Summonte.

Tabacchi — Tedeschi — Toaldi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraça — Trompeo — Turi.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Velini —

Vendemini — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villanova.

Zainy — Zanardelli — Zuccaro — Zucconi.

Astenuti.

Di Camporeale.

Falconi.

Spirito.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla proposta Peruzzi.

Presenti	294
Votanti	291
Risposero <i>no.</i>	254
Risposero <i>sì</i>	37
Si astennero	3

(La Camera respinge la proposta dell'onorevole Peruzzi).

Barazzuoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Barazzuoli. Dichiaro che se fossi giunto in tempo per dare il mio voto, avrei risposto *no.* *(Bravo!)*

Lovito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lovito. Debbo dichiarare alla Camera che, se mi fossi trovato presente al momento della votazione nominale sulla proposta dell'onorevole Peruzzi, avrei risposto *no*, perchè io non desidero la soppressione dell'articolo 174, ma bensì la modificazione del medesimo nei sensi espressi dagli onorevoli Spirito e Chimirri.

Presidente. L'onorevole D'Arco ha facoltà di parlare.

D'Arco. Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione nominale, avrei risposto *no.*

Presidente. L'onorevole Ferrari Ettore ha facoltà di parlare.

Ferrari Ettore. Dolente di non essermi trovato presente al momento della votazione nominale, dichiaro che se lo fossi stato avrei votato contro la proposta dell'onorevole Peruzzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

Toscanelli. Le ragioni del mio emendamento le manifestai nel discorso da me pronunziato nella discussione generale. Mi dispenso quindi dal ripeterle.

Nel Codice penale vigente la parola *Re* è preceduta dall'epiteto *Sacra persona*, come è prescritto dall'articolo 4 dello Statuto.

Se il guardasigilli mi dice le ragioni per le quali ha tolto questo epiteto e queste ragioni mi paiano giuste, non ho nessuna difficoltà di ritirare l'emendamento che ho presentato all'articolo 112.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Mi riporto a quanto ieri disse l'onorevole Villa, quando osservò che questo attributo, consacrato dallo Statuto e dal cuore di tutti gli italiani, non sembrava occorresse significarlo e ripeterlo ad ogni articolo del Codice; cosa che non trovasi neppure nei Codici di altri Stati.

Ad ogni modo si figuri l'onorevole Toscanelli se possa essere questo che formi difficoltà!

Toscanelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Toscanelli. Trattandosi di una materia delicata, dopo le dichiarazioni del Guardasigilli, sono lieto di trovarmi d'accordo con lui, come mi ci trovai 8 o 10 anni fa.

Presidente. Non insiste nel suo emendamento?

Toscanelli. Non insisto perchè raggiungo lo scopo.

Presidente. Rimangono ora le proposte dell'onorevole Chimirri. L'onorevole Chimirri ha chiesto che la Camera deliberi sulle proposte che si riferiscono agli articoli 2, 7, 47, 50 e 51.

Io mi vorrei permettere di pregare ancora una volta l'onorevole Chimirri che voglia trasformare queste sue proposte in altrettante raccomandazioni al Governo e alla Commissione che sarà incaricata del coordinamento del Codice penale, affinchè rimangano impregiudicate le questioni importantissime, alle quali si riferiscono gli emendamenti da lui presentati.

Io pregherei vivamente l'onorevole Chimirri di volere accogliere questo mio desiderio.

Chimirri. Onorevole presidente, Ella sa quanto io sia deferente alle sue osservazioni, creda che non avrei nessuna intenzione di far votare la Camera su questi emendamenti; ma vi è qualche cosa che mi spinge a farlo, e lo dico subito. A me preme poco che gli emendamenti siano accolti o no; ma invece mi preme che, in occasione della discussione di questo Codice, la Camera, con un voto, negativo od affermativo, affermi il suo diritto di emendare. Per questa sola ragione mantengo queste pochissime mie proposte.

Fortis. È già stata votata la proposta Peruzzi!

Presidente. L'onorevole Chimirri dichiara di

mantenere queste sue proposte affinchè sulle medesime si pronunzi il giudizio della Camera.

Ma io debbo avvertire l'onorevole Chimirri che l'onorevole Lacava propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra di esse. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Lacava. Io sono proprio dolente di dover proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulle proposte dell'onorevole mio amico Chimirri. Avrei desiderato che egli avesse accolta la raccomandazione fatta dall'onorevole presidente, ed è perciò che io non mi permetto rivolgere a lui la preghiera di voler desistere.

Le ragioni, per le quali mantengo l'ordine del giorno puro e semplice sugli emendamenti dell'onorevole Chimirri, sono nell'interesse delle sue stesse proposte; cioè che, dopo quanto hanno detto l'onorevole guardasigilli e la Commissione, cioè, che il Governo terrà conto di tutte le osservazioni...

Toscanelli. Domando di parlare.

Lacava. ... e di tutti gli emendamenti nel coordinamento generale...

Chimirri. Domando di parlare.

Lacava. ... del Codice, le proposte dell'onorevole Chimirri non rimangano pregiudicate; mentre, invece, se fossero poste in votazione, potendo la Camera votare contro di esse, non potrebbero più essere prese in considerazione nel coordinamento finale del Codice stesso.

Non è poi esatto, come diceva l'onorevole Chimirri, che la Camera abbia bisogno di affermare il suo diritto di emendare, poichè abbiamo già votato sopra una proposta dell'onorevole Peruzzi, che è stata respinta.

Perciò prego la Camera di approvare il mio ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Io sono maravigliato che un vecchio parlamentare, come l'onorevole Lacava, abbia fatto questa proposta.

L'ordine del giorno puro e semplice è una spugna che lava gli ordini del giorno, ma non gli emendamenti.

Non si può, quindi, agli emendamenti contrapporre un ordine del giorno puro e semplice, altrimenti il diritto che ha un deputato di far proposte e di chiedere che siano votate, scomparirebbe completamente. Ciò è assolutamente contrario al regolamento e lede tutti i nostri diritti. (*No! no!*)

L'onorevole Lacava non sa in che posto potrà trovarsi nella nuova Camera. Per conseguenza

non erci dei precedenti che possono essere pericolosi e che si possono ritercere contro di lui.

Lacava. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. L'onorevole Toscanelli è sorto in mio soccorso ed io lo ringrazio del non invocato aiuto.

Io devo fare osservare al mio amico Lacava che la sua proposta non regge nè di fronte allo Statuto, nè di fronte al regolamento della Camera.

L'ordine del giorno puro e semplice, per sua natura, riflette la discussione generale e le proposte che nelle discussioni generali si fanno. Quando, chiusa la discussione, è proposto l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli altri ordini del giorno, allora sì che l'ordine del giorno puro e semplice sopprime tutti gli altri ordini del giorno.

Ma qui la proposta del mio amico Lacava non c'entra per nulla. Prima di tutto, non basta che i miei emendamenti si siano letti in filza, e si riferiscano a ciascuno degli articoli.

Incominciamo dall'articolo 2. Su questo articolo 2 non c'è che la mia sola proposta; e sopra una sola proposta non si possono presentare ordini del giorno puri e semplici.

In questo luogo, il proporre l'ordine del giorno sugli emendamenti, sarebbe lo stesso che negare il diritto di emendamento, garantito dall'articolo 55 dello Statuto. La Camera è potente; la Camera può far tutto; se crede, quindi, di negare a sè stessa questo principale dei suoi diritti, lo faccia pure; chi ci perde, non sono certo io. (*Bravo!*)

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Lacava. In verità, non c'era bisogno che l'onorevole Toscanelli sorgesse a difendere la proposta dell'onorevole Chimirri; perciò io rispondo brevemente all'onorevole Chimirri, facendogli rilevare che gli emendamenti sono equiparati, in generale, agli ordini del giorno. (*No! no! a destra e al centro.*)

Le proposte dell'onorevole Chimirri sono e costituiscono un complesso di proposizioni che si riferiscono agli articoli 2, 3, 5, ecc. ed è sopra di questo complesso di proposte, che io ho presentato l'ordine del giorno puro e semplice.

Del resto io lo mantengo. (*Commenti in vario senso.*)

Salaris. Chiedo di parlare.

Presidente. Giudicherà la Camera, onorevole Lacava.

Parli, onorevole Salaris.

Salaris. Mi permetta l'onorevole Lacava di dirgli che non sono del suo avviso.

Un ordine del giorno puro e semplice sopra un emendamento tende certo a ledere il diritto che lo Statuto concede a ciascun deputato.

Il primo emendamento dell'onorevole Chimirri è il solo che riguardi l'articolo 2. Ora l'ordine del giorno puro e semplice sopra un solo emendamento equivale a votar contro; e quindi quest'ordine del giorno... (*Rumori.*)

Presidente. Ma non è più così, onorevole Salaris.

Salaris. Mi permetta...

Io, d'altronde, faccio un appello all'egregio nostro presidente, al ministro ed alla Commissione.

Fin da principio, si è dichiarato che era sacro il diritto di ogni deputato di proporre emendamenti e di svolgerli sopra quegli articoli del Codice penale che avrebbe creduto opportuno di modificare. Ora tutto quest'artificio non tende a nient'altro che a privare appunto di questo diritto i deputati per affrettare la discussione della legge.

Ora la discussione della legge non è compiuta, e bisogna discuterla articolo per articolo. (*Rumori.*)

Presidente. Mai più, onorevole Salaris.

Salaris. La Camera è libera e padrona di respingerli questi emendamenti, a me non importa; essi però sono certamente, secondo me, da adottarsi.

Io mantengo quindi il mio diritto, e credo che debba essere mantenuto il diritto dell'onorevole Chimirri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Per non prolungare la discussione, e per non fallire quindi a quello scopo che l'onorevole mio amico Lacava si proponeva facendo la sua proposta, io lo prego di ritirarla, (*Bravo!*) e potremo benissimo respingere gli emendamenti, come abbiamo fatto recentemente per quello che venne respinto mediante appello nominale. Soltanto io rivolgo pure preghiera all'onorevole Chimirri affinché egli li ritiri. E gli dico questo per una ragione semplicissima, per una ragione che espressi nel precedente discorso che ho pronunciato alla Camera, per la ragione, cioè, che io mi credo fallibilissimo. Sento di non assomigliare per nulla all'artefice greco di cui favoleggia Ovidio, il quale spasimava di cocente amore per l'opera sua; e perciò desidero di far tesoro di tutte quelle osservazioni dei miei

collegli le quali non siano pregiudicate da una votazione.

Io spero che per tale motivo, egli vorrà che mi sia permesso di tenerne conto, mentrèchè quando la Camera lo respingesse, non potrei ugualmente seguitare questa via.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Per dimostrare all'onorevole ministro che il mio pensiero non è certo di opporre ostacoli all'opera sua, che io, prima degli altri, ho avuto occasione di stimare e di pregiare, nè di incomodare la Camera a procedere a delle votazioni, nè di pregiudicare le materie che formano oggetto delle mie proposte, e perchè desidero di mostrare quanta deferenza porti ed alle parole del ministro, ed alle sue promesse, dichiaro di non insistere nei miei emendamenti; soltanto, perchè il principio resti saldo, prego la Camera di votare la mia proposta sull'articolo 7, per la quale, qualunque voto darà la Camera, il Codice non sarà per questo nè migliorato, nè peggiorato. È una specie di vittima espiatrice (*Comementi*).

Presidente. Onorevoli colleghi, facciano silenzio!

L'onorevole Chimirri, dunque, mantiene come semplici raccomandazioni tutti quanti i suoi emendamenti, tranne quello relativo all'articolo 7° e del quale do ora lettura.

L'onorevole Chimirri propone, sull'articolo 7°, che sia soppresso l'alinea 2° che comincia con le parole: "Lo straniero può altresì essere giudicato sempre che si trovi nel territorio del regno", e finisce: "nè da quello della sua patria"; e che l'ultimo alinea sia così modificato: "Lo straniero che ha commesso un delitto all'estero a danno di uno straniero può essere espulso dal regno nei casi e modi permessi dalla legge."

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava. Sono lieto che il mio amico, onorevole Chimirri, abbia ora rinunciato alle altre sue proposte, in seguito alle dichiarazioni del guardasigilli, mantenendo soltanto quella relativa all'articolo 7°. Ritiro quindi il mio ordine del giorno.

Presidente. Sta bene. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Chimirri?

Villa, relatore. La Commissione non accetta questa modificazione o le ragioni sono svolte ampiamente nella relazione. Noi abbiamo creduto che tale proposta conciliasse, nel miglior modo, gli interessi che possiamo avere a che un reato, il quale, se non direttamente, almeno indiretta-

mente, minaccia la sicurezza sociale, possa essere ripreso.

Noi ci riportiamo alla nostra relazione, e preghiamo la Camera di voler respingere la proposta dell'onorevole Chimirri.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà: ma non pregiudichi la sua proposta.

Chimirri. Nell'articolo 7 si tratta di questo: che si vuole punito lo straniero che ha commesso un reato in territorio straniero e contro uno straniero

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Quando si trova qui!

Chimirri. Ora, a me pare una cosa soverchia che noi dobbiamo fare i carcerieri, i carabinieri, e i giudici contro i malfattori delle altre nazioni, e si debba, mentre ne abbiamo tanti dei nostri, spendere i donari dei contribuenti per tenerli in carcere.

Del resto, ho detto poc' anzi che questo emendamento è una vittima incruenta che io espongo alla Camera perchè la sacrifichi al diritto di emendamento. Quindi faccia la Camera quello che crede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Villa, relatore. Prego l'onorevole Chimirri di voler considerare se egli possa accontentarsi alla idea che, nel suo paese, si possa aprire un asilo d'immunità a qualunque straniero (*Rumori*) che abbia commesso un reato contro uno straniero.

Che cosa ha proposto la Commissione? La Commissione ha proposto che, in questo caso, prima di tutto, si proceda all'offerta di estradizione al Governo del paese a cui lo straniero appartiene.

Se l'extradizione non è accettata, allora si espelle lo straniero, previa ordinanza della Camera di consiglio.

Nel caso in cui non potesse venire espulso, poichè potrebbe essere che esso avesse acquistato dei diritti dipendenti dal domicilio o anche in forza di convenzioni internazionali, allora in questo caso soltanto avrà luogo il giudizio e si applicherà a codesto straniero la pena diminuita di un sesto.

Ecco il concetto della Commissione, la quale insiste nel pregare la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Chimirri.

Presidente. Onorevole Chimirri, salviamo anche questa vittima. (*Si ride*).

Chimirri. Le mie viscere paterne non possono permettere questo sacrificio; io l'abbandono al giudizio della Camera.

Rispondo soltanto al mio amico, l'onorevole re-

latore Villa, che le cose sono esposte da lui con quella chiarezza e lucidità, che egli dà al suo discorso quando vuole che paia semplice.

Ma io domando all'onorevole Villa, come si farà per avere le prove? Dobbiamo noi andare a citare i testimoni all'estero, perchè debbano venire in Italia? Mentre si potrebbe chiudere l'articolo con un capoverso che provvederebbe sufficientemente:

“ Quando lo straniero ha commesso un reato in territorio straniero, contro uno straniero, il Governo del Re può espellerlo. ”

Ripeto, noi non possiamo essere nè i giudici, nè i gendarmi delle altre nazioni. In nessun Codice d'Europa c'è una disposizione come questa. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti. La chiusura!

Villa, relatore. Una parola sola per tranquillare l'onorevole Chimirri, il quale mise innanzi una questione di procedura, la questione delle prove: come faremo ad avere le prove, quando fossimo costretti a fare un giudizio? (*Interruzione dell'onorevole Salaris*).

Ritenga l'onorevole Salaris che prima si procede all'extradizione e poi alla espulsione dello straniero e quando si sia costretti, in casi rarissimi, perchè il malfattore non vada impunito, a giudicarlo, in questi casi tutti sappiamo che le prove si raccolgono come si raccolgono quando lo straniero ha commesso all'estero un reato contro la sicurezza dello Stato, come avviene per tanti casi ai quali appunto intende provvedere il Codice. (*Interruzioni*).

Presidente. Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Chimirri sull'articolo 7º, della quale ho dato già lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Depo prova e controprova la proposta dell'onorevole Chimirri è respinta*).

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenute conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per coordinare le disposizioni tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi. ”

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Ho già svolto le mie ragioni sul

metodo di discussione, e quindi rinuncio a parlare. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Della Rocca non è presente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Rinuncio.

Presidente. Onorevole Bonardi?

Bonardi. Rinuncio.

Presidente. Onorevole Gallo?

Gallo. Rinuncio.

Presidente. Onorevole Filii-Astolfone?

Filii-Astolfone. Rinuncio.

Presidente. Onorevole Salaris, che da ultimo è diventato il primo. (*ilarità generale*).

Salaris. Io accordo facoltà di pubblicare il nuovo Codice, ma domando la soppressione dell'articolo 210, che tratta dello spergiuro.

Presidente. Onorevole Salaris, ho già dichiarato che la discussione sull'allegato è chiusa, perchè la Camera ha approvato il sistema di discussione che io ho proposto; quindi vi è la pregiudiziale sulla proposta che Ella fa.

Salaris. Io non entro nella discussione generale; mi limito a chiedere che l'articolo 210 del Codice (che nel rimanente accordo al Governo di pubblicare) venga soppresso.

Villa, relatore. La Commissione non accetta questa proposta.

Presidente. L'onorevole guardasigilli l'accetta?

Zanardelli ministro di grazia e giustizia. Io non posso accettarla; e poi c'è la pregiudiziale.

De Zerbi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. Non possiamo di nuovo entrare nella discussione dell'allegato.

Ora, se l'onorevole Salaris fa una questione speciale, la questione dello spergiuro in materia civile, sarà lecito ad un altro deputato di fare un'altra questione speciale, e ritorneremo da capo a discutere.

Quindi io prego l'onorevole Salaris di non insistere e l'onorevole presidente di non voler porre, in ogni caso, in votazione la proposta dell'onorevole Salaris, essendovi la pregiudiziale.

Presidente. La ringrazio, onorevole De Zerbi, delle sue parole che consuevano perfettamente con quanto io avevo già dichiarato prima.

L'onorevole Cuccia ha presentato una proposta su questo articolo 1º; egli propone che, prima della parola *coordinare*, si scrivano le altre: *migliorarne le disposizioni*; e poi, come nel testo dell'articolo.

Onorevole Cuccia, ha facoltà di svolgere questa proposta.

Cuccia. Membro della Commissione e favorevole, come mi sono mostrato, al testo dell'allegato, salvi gli emendamenti da apportarsi ad esso dal Governo in seguito alla discussione che il Parlamento ne ha fatto, credo di interpretare il pensiero dei colleghi e dello stesso onorevole ministro, proponendo una piccola modificazione all'articolo 1º, il quale, se restasse come è scritto, autorizzerebbe il Governo a fare un semplice coordinamento delle disposizioni come sono, senza migliorarle nè punto nè poco.

Ma siccome il ministro ha dichiarato che terrà conto delle raccomandazioni della Camera, e si è impegnato a trovare, ove occorrono, formule più precise e più felici, io credo che non sia inopportuno l'introdurre, nell'articolo 1º, una espressione per quanto minima di questo concetto, che riassume le dichiarazioni dell'onorevole ministro. Se invece della mia formola si crede di adottarne un'altra, per me è affatto indifferente, perchè non tengo alla forma, ma alla sostanza della mia proposta.

Del resto questa formola non è originale, perchè fu adottata dal Parlamento, quando si diede facoltà al Governo di pubblicare il Codice commerciale.

Permetta la Camera che io rilegga l'articolo 1º con l'aggiunta di questa formola, e vedrà se così esso non esprima più chiaramente il concetto del Governo e della Camera:

“ Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per migliorarne le disposizioni, e coordinarle tra loro, e con quelle degli altri Codici e leggi. ”

Dunque il mio emendamento non aggiunge che una sola parola, che afferma la facoltà del Governo, in coerenza alle sue dichiarazioni, di poter migliorare il testo ove la necessità lo reclama. Prego dunque la Commissione, con la quale dichiaro di non aver avuto tempo di poter scambiare una idea a questo proposito, di adottare questa formola, o trovarne anche una più felice, purchè vi si includa questo concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Villa, relatore. La Commissione desiderava realmente che la formola dell'articolo 1º fosse emendata, in modo che potesse chiarire il concetto che la Commissione aveva, cioè che il ministro possa tener conto di tutte le proposte che furono

fatte. Quindi, nella sostanza, siamo d'accordo con l'onorevole Cuccia. Ciò che pare alla Commissione meno conveniente, è la formola da lui adottata, la parola cioè *migliorare*; quasi che si potesse supporre che un Parlamento potesse fare altri voti, che per il miglioramento della legge; quasichè noi potessimo credere, che le proposte del Codice penale potessero esser peggiorate dal ministro.

Mi pare dunque che se si trovasse una formola, la quale perfezionasse quella proposta dall'onorevole Cuccia, potremmo andare d'accordo.

Io proporrei che la formola dell'articolo 1º fosse concepita in questi termini:

“ ... introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, *ravviserà necessarie per emendarne ove è d'uopo le disposizioni e coordinarle con quelle degli altri Codici e leggi.* ”

Emendare ove è d'uopo le disposizioni, cioè emendarle in quanto i voti del Parlamento possano arrecare un'idea di miglioramento a qualcheuna di queste disposizioni, e in quanto gli emendamenti siano ravvisati dal ministro necessari, consultando appunto i voti del Parlamento.

Spero che l'onorevole Cuccia e anche l'onorevole ministro vorranno accogliere questa formola.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Premetto che io voterò questo articolo come è proposto, e voterò anche il Codice poichè io spero che esso, come fa onore a coloro che vi hanno legato il loro nome, così troverà un posto onorevole nel paese e fra le nazioni civili.

Ma siccome ho avuto la discrezione di non portare questioni nella discussione, anche perchè arrivato troppo tardi, nè emendamenti, nè ordini del giorno, e sono contento di avere avuto questa carità cristiana verso i miei colleghi, così approfitto di questa discussione per fare una semplice raccomandazione al ministro che, in quella lunga revisione, che si è assunto di fare sopra gli emendamenti presentati e i molti articoli che egli si riserva di riesaminare, voglia portare la sua attenzione anche sopra l'articolo 109, il quale riguarda l'equiparazione, per ciò che si riferisce ai reati commessi in danno dello Stato nei rapporti con le potenze estere, dei reati commessi in danno di potenze estere alleate a fine di guerra.

Pregherei l'onorevole ministro, e sono certo che egli vorrà farlo, di esaminare se non con-

venga di ritornare alle disposizioni corrispondenti del Codice vigente, le quali riguardavano questo ordine di idee, ma solo in ordine alle potenze alleate, quando agiscono contro il comune nemico.

L'onorevole ministro mi risponderà, che, forse, nel fondo, il concetto è il medesimo, ma siccome il dubbio è sorto in molti su questi banchi, che i reati commessi contro potenze estere semplicemente alleate a fine di guerra, possano dar luogo ad interpretazioni equivoche, siccome è certo, che se casi avvengano nei quali il nostro paese sia trascinato a cimento, quanti sono qui dentro il loro debito di italiani lo conoscerebbero, così desidereremmo che il voto, che noi daremo, di plauso a questo Codice penale, rendesse immuni da pericoli gli apprezzamenti, che si possono fare sopra i fatti contingenti. Perchè l'onorevole Mancini osservava giustamente l'altro giorno che è degna di un grande paese quella legislazione, che non ha carattere occasionale, ma che è ispirata sempre ai principii.

Noi crederemo tanto più sereno il voto, che daremo su questo Codice, in quanto più lo vedremo liberato da tutto quello, che potesse avere rapporti diretti od indiretti a contingenze internazionali.

Fatte queste raccomandazioni, il cui significato non sfugge certo alla perspicacia dell'onorevole ministro, io non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.

Cuccia. Sono lieto di aver affacciato la necessità di aggiungere qualche parola all'articolo 1º e di essere in ciò d'accordo con la Commissione e col ministro, ma specialmente con la Commissione, con la quale del resto non potevo essere in disaccordo, avendo con essa lavorato intorno a questo Codice, ed avendo fatto parte della maggioranza della medesima.

Solamente avvertirò all'onorevole Villa che l'emendamento, che egli ha letto, è perfettamente conforme a quello che io ho proposto, poichè appena fu avvertito che la parola *migliorare* sembrava troppo forte, ho sostituito la parola *emendare*.

Io però pregherei l'onorevole Villa di voler sopprimere le parole: " *ove è d'uopo* „ perchè mi pare che nella legge o dicano troppo o dicano nulla.

Si farà quel che si potrà. Quindi si potrebbe essere tutti d'accordo dicendo " *emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro con quelle degli altri Codici e leggi.* „

Mi pare che questa piccola concessione potrebbe esser fatta.

Presidente. La Commissione mantiene o ritira la sua proposta?

Villa, relatore. A me pare che quelle parole: " *ov'è d'uopo* „ spieghino meglio il concetto, perchè il ministro non è obbligato a fare che quelle modificazioni che reputerà necessarie.

Quelle parole " *ov'è d'uopo* „ stanno precisamente a stabilire dove possono aver luogo quegli emendamenti a cui i voti del Parlamento hanno accennato; lasciano quindi una maggior libertà al ministro. Del resto io mi arrendo alla formula che il ministro crederà di accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io credo che si possa lasciare il testo del disegno di legge ministeriale com'è. Tanto la formula proposta dall'onorevole Cuccia, quanto la formula proposta dall'onorevole Villa si equivalgono, perchè l'onorevole Cuccia dice: " *migliorare* „ il che importa che bisogna accrescere il bene che c'è in questo disegno di legge: l'onorevole Villa dice " *emendare* „ il che importa togliere i vizi che si trovano nel disegno di legge. Ora quando si dice: tenuto conto dei voti del Parlamento, ben s'intende che di questi voti si terrà conto per togliere i difetti ed aumentare i pregi. C'è quindi il concetto del migliorare e dell'emendare; e dall'altro canto si consacra nel testo della legge che la volontà del Parlamento sia tenuta anche come forma di proposta nel debito conto.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Accolgo tutto quello che non è mio quando lo credo utile, e sopra tutto quando lo credo conforme all'applicazione sincera delle dichiarazioni che feci.

Per tener conto dei voti del Parlamento capisco anch'io che la formula primitiva forse è insufficiente, perchè, per esempio, se si dovesse togliere dal Codice lo spergiuro, per dire d'uno dei casi intorno ai quali più si è discusso, con la semplice facoltà di coordinamento forse non sarebbe possibile. Ora io, sebbene vegga accrescersi la mia responsabilità, pure per uniformarmi alle dichiarazioni fatte, ammetto che per adempiere questi voti del Parlamento una certa maggior latitudine di facoltà dovrebbe essere introdotta. Quanto poi alla formula, io spero che l'amico Cuccia, il quale è membro della Commissione, si metterà d'accordo con essa per concondarla insieme.

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Dal momento che c'è il "necessarie" non si deve metter più il "dove d'uopo", poichè è naturale che se le modificazioni le trova necessarie, il Ministero vedrà che è d'uopo farle. Prego dunque di togliere le parole "dove d'uopo."

Presidente. La Commissione non insiste in quelle parole?

Villa, relatore. Io ho già spiegato perchè aveva aggiunto quell'inciso e non posso assolutamente ricredermi neppure di fronte alle osservazioni dell'onorevole Chiaves. Io credo che quelle parole lascino più ampia libertà al ministro.

(Il ministro e la Commissione si concertano fra loro).

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'articolo 1 sarebbe modificato come segue, mediante un emendamento dell'onorevole Cuccia, accettato dalla Commissione e dal Governo.

" Art. 1. Il Governo è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che ravviserà necessarie per tener conto delle discussioni parlamentari e per coordinarne le disposizioni fra loro e con quelle degli altri Codici e leggi. "

Metto a partito questo articolo. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

" Art. 2. Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice. "

" Art. 3. Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1888, ed entrerà in osservanza in tutto il regno non prima di due mesi dalla pubblicazione. "

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Per quanto io conti sul patriottismo e sulla alacrità del Senato, pure dubito che, andando il disegno di legge al Senato medesimo verso la metà di giugno, esso possa occuparsene in questo periodo estivo della Sessione.

Quindi, nell'eventualità che il Senato possa deliberare intorno al Codice soltanto nel mese di novembre, dovendo il Governo, dopo l'approva-

zione del Senato, compiere, previo avviso di una autorevole Commissione, l'incarico che gli si è attribuito coll'articolo 1° del disegno di legge, ne viene che occorre, per andare al sicuro, sostituire un'altra data in questo articolo, dicendo: *non più tardi del 30 giugno 1889; invece di: non più tardi del 31 dicembre 1888.*

Presidente. Rileggo l'articolo 3, così modificato :

" Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il regno non prima di due mesi dalla pubblicazione. "

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

" Art. 4. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso. Questa disposizione non si applica al regio editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 38 e 29, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13, il quale però continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dallo stesso editto. "

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Bonasi.

Villa, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Villa, relatore. Prego la Camera di avvertire che, nell'articolo 4, si stabilisce che la abrogazione non si estenda al regio editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29. Ora, bisognerà richiamare le leggi sulla stampa, che sono in vigore per le provincie napoletane e per le provincie siciliane, e quindi correggere la formula, in questa parte dell'articolo 4, nel modo seguente: " Questa disposizione non si applica al regio editto 26 marzo 1848, n. 695, sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29, e per i conformi articoli della legge 1° dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e per la legge 17 dicembre

1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni del nuovo Codice penale. »

Poi converrà aggiungere più sotto: « la stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 delle citate leggi sulla stampa, ecc.; il resto come nel testo.

Presidente. Trasmetta questa nuova forma dell'articolo.

Rileggo l'articolo 4 così come è stato modificato dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« Art. 4. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso. »

Quindi viene la modificazione proposta dalla Commissione:

« Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1 dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e la legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice.

« La stessa cosa avrà luogo per l'articolo 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale però continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi. »

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Vorrei sapere semplicemente se nell'articolo quale è stato letto dal presidente, l'aggiunta introdotta venne fatta dal relatore o da tutta la Commissione.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. È un'aggiunta concordata fra il ministro e la Commissione.

Effettivamente tanto il ministro quanto la Commissione avevano parlato dell'editto sulla stampa del 1848: ora abbiamo verificato che questa legge sulla stampa è stata pubblicata con date diverse per le provincie napoletane o siciliane, e quindi è d'uopo introdurre nel testo dell'articolo anche la data di quelle leggi.

Non è che una questione d'ordine.

Di Camporeale. Io avevo chiesto questa spiegazione perchè le parole di alcuni commissari mi avean fatto supporre che si trattasse di un emendamento fatto dal relatore in nome proprio.

Presidente. Onorevole relatore, è a nome della Commissione che Ella ha proposto questa aggiunta?

Villa, relatore. Certamente.

Presidente. Sta bene. Del resto è una pura questione d'ordine, come ben disse l'onorevole ministro.

Metto dunque a partito questo articolo 4° ed ultimo del quale ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Maurogonato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Maurogonato. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1888-89.

Presidente. Invito l'onorevole Romanin-Jacur a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Romanin Jacur. A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme necessarie per provvedere a spese occasionate dal terremoto in Liguria, e dallo sgombero straordinario di nevi lungo le strade nazionali

Presidente. Onorevole Gallo, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gallo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cucchi Francesco.

Presidente. Queste tre relazioni saranno stampate e distribuite.

Proposte sull'ordine del giorno.

Presidente. Ora prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge, testè approvato per alzata e seduta, è bene che la Camera stabilisca il suo ordine del giorno per la prossima seduta.

Rammenterò la Camera che nell'ordine del giorno delle sedute mattutine, era stato iscritto il bilancio della marina. Ora non c'è più ragione che la discussione di questo bilancio non debba essere iscritta nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane.

Perciò proporrei che lunedì mattina si continui la discussione del disegno di legge relativo agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; o che nella seduta pomeridiana si proceda alla discussione del bilancio della marina; dopo però lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Coccapieller, la quale fu stabilito che debba essere svolta immediatamente dopo il Codice penale.

Domando alla Camera se acconsenta. (*Sì! sì!*)
Rimane dunque così stabilito.

L'onorevole Gallo ha facoltà di parlare.

Gallo. Siccome giorni fa ho presentato un'interpellanza diretta agli onorevoli ministri della guerra e della pubblica istruzione e siccome il ministro dell'istruzione è presente, così credo opportuno di domandargli, se, presi gli accordi col suo collega della guerra, possa dirmi se e quando intenda rispondere alla mia interpellanza.

Presidente. Onorevole ministro della istruzione pubblica, ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Se il presidente e la Camera lo consentono, io proporrei di stabilire lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Gallo, immediatamente prima della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica. Questo sarebbe anche il desiderio del mio collega il ministro della guerra.

Presidente. Immediatamente prima sarà difficile, mi pare! Io capisco immediatamente dopo, ma immediatamente prima no! (*Ilarità*).

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Immediatamente prima, si capisce!...

Presidente. Ma vuol dire che quando accadrà, accadrà, così non si determina nulla!

Onorevole Gallo, consente in questa proposta "immediatamente prima?" (*Ilarità*).

Gallo. Consento.

Panattoni. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Panattoni. Io avevo rivolto all'onorevole ministro di grazia e giustizia una interpellanza, prima ancora che fosse iniziata la discussione del Codice che ora stiamo per votare. L'onorevole ministro dichiarò che vi avrebbe risposto, non appena esaurita la discussione del Codice stesso. Domando quindi all'onorevole Zanardelli se, in conformità della sua dichiarazione, accetta per lunedì lo svolgimento della mia interpellanza.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Veramente io non credo di aver detto "non appena", ma di aver detto "dopo", il Codice penale; e perciò non accetto si fissi l'interpellanza a lunedì.

Siccome sull'argomento di questa interpellanza dell'onorevole Panattoni c'è una proposta di iniziativa parlamentare, così per non ritornare due volte sullo stesso argomento, io reputo più conveniente di rimandare lo svolgimento della interpellanza stessa a quando si discuterà la predetta proposta d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Onorevole Panattoni, ha inteso la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli?

Panattoni. Prima di dichiarare se io accetto o no, questa proposta, mi occorrerebbe sapere quando si riuniranno gli Uffici per esaminare quella proposta di iniziativa parlamentare, di cui si è parlato.

Presidente. Ella sa, onorevole Panattoni, che gli Uffici si riuniscono tutti i martedì, giovedì e sabato; ma io non le posso dire ora, perchè non lo so, quando si occuperanno di un dato argomento; si direbbe che Ella sia nuovo alla Camera!...

Panattoni. Vecchio nella Camera, io sono nuovo a questo sistema.

Annunzio di domande d'interrogazione e d'interpellanza.

Presidente. L'onorevole Chiaves ha presentata una domanda d'interrogazione diretta al ministro degli esteri.

"Il sottoscritto chiede di rivolgere all'onorevole ministro degli affari esteri una interrogazione per conoscere se sia vero che il Governo della Repubblica Argentina abbia ordinato o minacci di chiudere le scuole italiane colà stabilite."

L'onorevole Damiani, sotto-segretario di Stato per gli esteri, è autorizzato a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

È presente l'onorevole Damiani?

Damiani, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Se lunedì mattina si terrà seduta potrò rispondere, poichè nelle ore pomeridiane sono trattenuto al Senato.

Presidente. Onorevole Chiaves, consente?

Chiaves. Non ho difficoltà.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Pozzolini ha presentato questa interpellanza.

"Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sulla interruzione dei nostri rapporti politici col sultano di Zanzibar."

Damiani, sotto-segretario di Stato per gli affari

esteri. Lunedì mattina risponderò anche a questa domanda d'interrogazione.

Presidente. Sta bene.

Ora debbo comunicare alla Camera una interpellanza degli onorevoli Di Sant'Onofrio e Fulci al ministro dei lavori pubblici così concepita:

“ I sottoscritti desiderano interpellare il ministro dei lavori pubblici sui frequenti infortuni che si verificano nella galleria Peloritana, e sulle conseguenze che potessero produrre sul regolare andamento dei lavori. ”

Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, prego il ministro della marina di volerliene dar comunicazione.

Leggo ora un'altra interrogazione degli onorevoli Pavesi e Luzzatti:

“ I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di agricoltura e commercio sulle cause dei ritardi nell'applicazione della legge sul credito agrario. ”

È presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio?

(*Non è presente.*)

Non essendo presente, prego l'onorevole ministro della marina di voler comunicare al suo collega questa interrogazione.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo al Codice penale.

Presidente. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

Si proceda alla chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

Presenti e votanti 312

Maggioranza 157

Voti favorevoli 245

Voti contrari 67

(*La Camera approva — Vivi e prolungati applausi — Moltissimi deputati fanno ressa intorno all'onorevole Zanardelli.*)

Lunedì alle 10 ant. seduta pubblica.

La seduta termina alle 6.10.

Ordine del giorno della tornata di lunedì.

Seduta antimeridiana.

1. Interrogazioni del deputato Chiaves e del deputato Pozzolini al ministro degli affari esteri.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (72)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885: Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi. (122-150)

4. Modificazioni alle leggi postali. (87)

Seduta pomeridiana.

1. Interpellanza del deputato Coccapieller al ministro di agricoltura e commercio sul bonificazione dell'Agro romano.

Discussione dei disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89. (52)

3. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

4. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

5. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

6. Sulla emigrazione. (85)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

8. Sulla pubblica sicurezza. (115)

9. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

10. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni idrauliche dell'Agro romano. (57)

12. Convenzione con la Società Peninsulare ed

Orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto. (110)

13. Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle provincie ex-pontificie. (3-c)

14. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma necessaria per provvedere alla maggiore spesa

per approvvigionamento di carbon fossile nell'esercizio 1887-88. (144)

15. Leva di mare sui nati nel 1868. (161)

16. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).